



Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2019/492 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione ⁽¹⁾** 5
- ★ **Regolamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo** 7
- ★ **Regolamento (UE) 2019/494 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ⁽¹⁾** 11
- ★ **Regolamento (UE) 2019/495 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013, per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione ⁽¹⁾** 16
- ★ **Regolamento (UE) 2019/496 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito** 20
- ★ **Regolamento (UE) 2019/497 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione** 22

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Regolamento (UE) 2019/498 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione	25
★ Regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione	32
★ Regolamento (UE) 2019/500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione ⁽¹⁾	35
★ Regolamento (UE) 2019/501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ⁽¹⁾	39
★ Regolamento (UE) 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ⁽¹⁾	49
★ Regolamento (UE) 2019/503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ⁽¹⁾	60

DECISIONI

★ Decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ⁽¹⁾	66
---	----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 38 dell'8.2.2019)	69
---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2019/491 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2019

inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) Il recesso avverrà nel periodo di programmazione 2014-2020, durante il quale il Regno Unito partecipa a quindici programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Due di tali programmi, ossia PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) (denominati congiuntamente «programmi di cooperazione») interessano l'Irlanda del Nord e sostengono la pace, la riconciliazione e la cooperazione Nord-Sud nell'ambito dell'accordo di pace con l'Irlanda del Nord («accordo del Venerdì santo») che l'Unione intende proseguire anche qualora il Regno Unito receda dall'Unione senza che un accordo di recesso sia entrato in vigore alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere limitato a tali programmi di cooperazione.

⁽¹⁾ Parere del 20 febbraio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

- (3) I programmi di cooperazione sono disciplinati in particolare dai regolamenti (UE) n. 1299/2013 ⁽³⁾, (UE) n. 1303/2013 ⁽⁴⁾ e (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni intese a consentire che, dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, i programmi di cooperazione continuino conformemente ai suddetti regolamenti.
- (4) Per quanto riguarda i programmi di cooperazione, l'autorità di gestione ha sede presso l'organismo speciale programmi UE («SEUPB») istituito in virtù dell'accordo tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che istituisce organi di attuazione, firmato l'8 marzo 1999. Poiché interessano l'Irlanda del Nord, i programmi di cooperazione dovrebbero continuare con le necessarie disposizioni complementari.
- (5) Ai fini della continuazione dei programmi di cooperazione è opportuno precisare che, fatto salvo l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013, essi possono riguardare le regioni partecipanti del Regno Unito, che dovrebbero essere equivalenti a regioni di livello NUTS 3.
- (6) Ai fini della continuazione dei programmi di cooperazione con finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione, dovrebbe essere concluso un accordo amministrativo tra la Commissione e le autorità del Regno Unito, con effetto dalla data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito, per consentire la realizzazione dei controlli necessari e gli *audit* dei programmi di cooperazione. Qualora tali controlli e *audit* non possano essere realizzati, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti e applicare rettifiche finanziarie conformemente agli articoli 83, 142, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (7) A norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le decisioni di attuazione della Commissione che approvano il programma PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) del 30 novembre 2015, e il programma Interreg V-A del 12 febbraio 2015, devono continuare a costituire una decisione di finanziamento ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e, di conseguenza, un impegno giuridico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il Regno Unito mantiene la responsabilità per gli obblighi finanziari assunti in qualità di Stato membro in relazione a tali impegni giuridici dell'Unione.
- (8) A decorrere dalla data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, il Regno Unito cesserà di fare parte della parte dell'Unione nell'area di programma ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013. È opportuno quindi adattare le disposizioni di tale regolamento sull'ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione.
- (9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire consentire, a seguito del recesso del Regno Unito, la continuazione dei programmi di cooperazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solamente qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE non sia entrato in vigore alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3 TUE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni intese ad affrontare le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE non sia entrato in vigore alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito a norma

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, per quanto riguarda la continuazione dei due programmi di cooperazione seguenti, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1299/2013 e ai quali partecipa il Regno Unito (denominati congiuntamente «programmi di cooperazione»):

1) PEACE IV (Irlanda-Regno Unito);

2) Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia).

2. Il regolamento (UE) n. 1299/2013 continua ad applicarsi ai programmi di cooperazione fatto salvo il presente regolamento.

Articolo 2

Copertura geografica

Fatto salvo l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013, i programmi di cooperazione possono riguardare le regioni partecipanti del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3.

Articolo 3

Autorità di programma

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013,

- l'organismo speciale programmi UE («SEUPB») che ospita l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione dei programmi di cooperazione continua ad esercitare le sue funzioni;
- il ministero delle Finanze dell'Irlanda del Nord (*Department of Finance of Northern Ireland*) resta l'autorità di *audit* dei programmi di cooperazione.

Articolo 4

Competenze della Commissione in materia di controlli

L'applicazione delle norme in materia di controlli e *audit* dei programmi di cooperazione è concordata tra la Commissione e le autorità del Regno Unito. I controlli e gli *audit* coprono l'intera durata dei programmi di cooperazione.

Se i necessari controlli e *audit* dei programmi di cooperazione non possono essere eseguiti in tutte le regioni interessate, si considera che ciò sia una carenza grave del sistema di gestione e di controllo ai fini delle misure di cui agli articoli 83, 142, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 5

Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione

Il massimale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 non si applica ai programmi di cooperazione.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Tuttavia il presente regolamento non si applica qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE sia entrato in vigore entro la data di cui al secondo comma del presente articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

REGOLAMENTO (UE) 2019/492 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di esso, due anni dopo tale notifica, ossia a decorrere dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, di concerto con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ costituiscono insieme il quadro normativo per le attività degli organismi riconosciuti che effettuano ispezioni, visite di controllo e certificazioni delle navi.
- (3) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009, gli organismi che effettuano le ispezioni, le visite di controllo e la certificazione delle navi riconosciuti a livello di Unione dalla Commissione («organismi riconosciuti») devono essere valutati su base regolare e almeno ogni due anni dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato la corrispondente richiesta di riconoscimento dell'organismo.
- (4) Per motivi di parità di trattamento, gli organismi che sono stati inizialmente riconosciuti dallo Stato membro pertinente conformemente alla direttiva 94/57/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ e che attualmente godono del riconoscimento dell'Unione a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 devono essere valutati dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro che li ha inizialmente riconosciuti.
- (5) Conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 391/2009, al fine di continuare a godere del riconoscimento dell'Unione, gli organismi riconosciuti devono continuare a soddisfare i requisiti e i criteri minimi di cui all'allegato I di tale regolamento. Ciò è verificato mediante la valutazione continua effettuata dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro pertinente, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento. Di conseguenza le valutazioni regolari svolgono un ruolo importante per il mantenimento del riconoscimento degli organismi.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 298.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

⁽⁵⁾ Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20).

- (6) A seguito del suo recesso dall'Unione, il Regno Unito non potrà più partecipare alle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009.
- (7) Gli organismi riconosciuti che sono stati inizialmente riconosciuti dal Regno Unito godono attualmente del riconoscimento dell'Unione e gli altri Stati membri hanno affidato loro compiti relativi all'ispezione, alle visite di controllo e alla certificazione delle navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE. È quindi opportuno modificare l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 al fine di garantire che tali organismi continuino ad essere soggetti a valutazione conformemente ai requisiti di cui a tale disposizione.
- (8) È altresì opportuno tenere in considerazione gli obblighi di controllo e sorveglianza che gli Stati membri devono attualmente rispettare a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE. A tal proposito, la valutazione degli organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 dovrebbe essere effettuata dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro o gli Stati membri che hanno autorizzato il pertinente organismo riconosciuto conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE.
- (9) Al fine di garantire il coordinamento delle attività nazionali e dell'Unione per quanto riguarda il controllo degli organismi riconosciuti, la Commissione dovrebbe consultare esperti e individuare e scambiare buone pratiche per evitare la duplicazione del lavoro e per utilizzare al meglio le capacità e le risorse esistenti.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 391/2009 cesserà di applicarsi al Regno Unito,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 391/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutti gli organismi riconosciuti sono valutati dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro o gli Stati membri che li hanno autorizzati conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE, su base regolare e almeno ogni due anni, onde verificare se essi rispettino gli obblighi di cui al presente regolamento e se soddisfino i criteri minimi di cui all'allegato I del presente regolamento. La valutazione deve limitarsi alle attività degli organismi riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.».

Articolo 2

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli effetti del presente regolamento entro tre anni dalla sua data di applicazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 391/2009 cesserà di applicarsi al Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2019/493 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 25 marzo 2019****che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito uno specifico statuto giuridico europeo per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e prevede il loro finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Esso ha istituito inoltre l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («Autorità»).
- (2) Per consentire all'Autorità di assolvere pienamente i suoi compiti, compresi i nuovi compiti previsti dal presente regolamento, e di farlo in modo indipendente, è necessario dotarla di personale permanente e che al suo direttore siano conferiti i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina.
- (3) Eventi recenti hanno dimostrato i potenziali rischi che l'uso illecito dei dati personali può comportare per i processi elettorali e la democrazia. È pertanto necessario tutelare l'integrità del processo democratico europeo prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi in cui i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee sfruttino le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati al fine di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo.
- (4) A tal fine, è opportuno stabilire una procedura di verifica nell'ambito della quale l'Autorità, in talune circostanze, sia tenuta a chiedere al comitato di personalità indipendenti, istituito dal regolamento (UE Euratom) n. 1141/2014, di valutare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Qualora, conformemente alla procedura di verifica, ciò venisse accertato, l'Autorità dovrebbe imporre sanzioni a norma del sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- (5) Qualora l'Autorità irroghi una sanzione a un partito politico europeo o fondazione politica europea in conformità della procedura di verifica, essa dovrebbe tenere debitamente conto del principio *ne bis in idem*, in base al quale la stessa violazione non può essere sanzionata due volte. L'Autorità dovrebbe altresì garantire che il principio della certezza del diritto sia rispettato e che al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati sia concessa la possibilità di essere ascoltati.

⁽¹⁾ Parere del 12 dicembre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1).

- (6) La nuova procedura dovrebbe coesistere con la vigente procedura di verifica dell'osservanza delle condizioni per la registrazione ed essere utilizzata nei casi di palese e grave violazione dei valori su cui si fonda l'Unione. Tuttavia, alla nuova procedura non dovrebbero applicarsi i termini per la verifica delle condizioni e dei requisiti per la registrazione di cui all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- (7) Poiché la nuova procedura è avviata da una decisione di un'autorità nazionale di controllo competente in materia di protezione dei dati, il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati dovrebbero poter richiedere il riesame della sanzione se la decisione di tale autorità nazionale di controllo è revocata, o nel caso in cui sia stato accolto un ricorso avverso la decisione, a condizione che tutte le vie di ricorso nazionali siano state esaurite.
- (8) Al fine di assicurare che le elezioni del Parlamento europeo del 2019 si svolgano nell'osservanza di norme democratiche rigorose e nel pieno rispetto dei valori europei della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, è importante che le disposizioni sulla nuova procedura di verifica proposta entrino in vigore tempestivamente e che la procedura si applichi quanto prima. A tal fine le modifiche al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 introdotte dal presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il direttore dell'Autorità è assistito da personale nei confronti del quale esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e e i poteri conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di altri agenti dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, ("i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina"). L'Autorità può avvalersi, in qualsiasi ambito delle sue attività, di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.

Al personale dell'Autorità si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

La scelta del personale non deve dar luogo a un possibile conflitto di interessi tra le sue funzioni presso l'Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali; il personale si astiene altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.»;

- 2) all'articolo 10, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le procedure di cui al primo e al secondo comma non devono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo. Tale limite temporale non si applica alla procedura di cui all'articolo 10 *bis*.»;

- 3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 *bis*

Procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali

1. Nessun partito politico europeo o nessuna fondazione politica europea influenza deliberatamente, o tenta di influenzare, l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione da parte di una persona fisica o giuridica delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

2. Se l'Autorità viene a conoscenza di una decisione di un'autorità nazionale di controllo, come definita all'articolo 4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o se vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione sia legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l'Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11 del presente regolamento. L'Autorità può, ove necessario, coordinarsi con l'autorità nazionale di controllo interessata.

3. Il comitato di cui al paragrafo 2 esprime un parere sul fatto che il partito politico europeo o fondazione politica europea in questione abbiano o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo, sfruttando detta violazione. L'Autorità chiede il parere senza indebito ritardo e non oltre un mese dopo essere stata informata della decisione dell'autorità nazionale di controllo. L'autorità stabilisce un termine breve e ragionevole entro il quale il comitato deve esprimere il proprio parere. Il comitato è tenuto a rispettare tale termine.

4. Tenendo conto del parere del comitato, l'Autorità decide, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vii), se irrogare sanzioni pecuniarie al partito politico europeo o fondazione politica europea in questione. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata, in particolare con riferimento al parere del comitato, ed è resa pubblica in tempi rapidi.

5. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la procedura di cui all'articolo 10.

(*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;

4) all'articolo 11, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Su richiesta dell'Autorità, il comitato esprime un parere su:

- a) qualunque possibile violazione manifesta e grave dei valori su cui si fonda l'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), commessa da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea;
- b) se un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbiano o meno deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, il comitato può chiedere qualsiasi documento o elemento di prova pertinente all'Autorità, al Parlamento europeo, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati, ad altri partiti politici, ad altre fondazioni politiche o ad altri soggetti interessati, e può chiedere di ascoltare i loro rappresentanti. Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 10 *bis* coopera con il comitato conformemente al diritto applicabile.»;

5) all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il partito politico europeo e la fondazione politica europea devono, al momento della domanda, osservare gli obblighi di cui all'articolo 23, e, dalla data di presentazione della loro domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario o dell'azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, rimanere iscritti nel registro e non possono essere soggetti a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii).»;

6) l'articolo 27 è così modificato:

a) al paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il seguente punto:

«vii) qualora, in conformità della procedura di verifica di cui all'articolo 10 *bis*, venga accertato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«7. In caso di revoca di una decisione dell'autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 10 *bis* o nel caso in cui sia accolto un ricorso avverso tale decisione, e a condizione che tutte le vie di ricorso nazionali siano state esaurite, l'Autorità riesamina le eventuali sanzioni irrogate a norma del paragrafo 2, lettera a), punto vii), su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

REGOLAMENTO (UE) 2019/494 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 25 marzo 2019****relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) L'obiettivo principale del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è stabilire e mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea nell'Unione. A tal fine è stato istituito un sistema di certificati per varie attività aeronautiche, allo scopo di conseguire i livelli di sicurezza prescritti e consentire le necessarie verifiche e il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati.
- (3) Nel settore della sicurezza aerea, l'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sui certificati e sulle approvazioni può essere sanato da molti portatori di interessi tramite varie misure. Tali misure includono il trasferimento a un'autorità per l'aviazione civile di uno dei restanti 27 Stati membri o la richiesta, prima della data del recesso, di un certificato rilasciato dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia»), con decorrenza solo da tale data e quindi subordinato alla condizione che il Regno Unito sia diventato un paese terzo.
- (4) Tuttavia, diversamente da altri ambiti del diritto dell'Unione, vi sono alcuni casi specifici in cui non è possibile ottenere un certificato da un altro Stato membro o dall'Agenzia, perché a decorrere dalla data del recesso il Regno Unito riprenderà, per la sua giurisdizione, il ruolo di «Stato di progettazione» nel quadro della Convenzione sull'aviazione civile internazionale. Il Regno Unito, a sua volta, può solamente rilasciare certificati in questo nuovo ruolo dopo averlo assunto, vale a dire da quando il diritto dell'Unione avrà cessato di applicarsi al Regno Unito in seguito al suo recesso dall'Unione.
- (5) È pertanto necessario istituire un meccanismo temporaneo per prorogare la validità di determinati certificati di sicurezza aerea, al fine di concedere agli operatori coinvolti e all'Agenzia il tempo sufficiente per rilasciare i certificati necessari a norma dell'articolo 68 del regolamento (UE) 2018/1139, per tenere conto dello status di paese terzo del Regno Unito.
- (6) La durata di tale proroga della validità dei certificati dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per far fronte all'uscita del Regno Unito dal sistema di sicurezza aerea dell'Unione.

⁽¹⁾ Parere del 20 febbraio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GUL 212 del 22.8.2018, pag. 1).

- (7) Al fine di concedere un periodo di tempo supplementare, se necessario, affinché siano rilasciati agli operatori coinvolti i certificati di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2018/1139, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a una proroga ulteriore del periodo di validità dei certificati di cui all'allegato, sezione I, del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽⁴⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (8) Inoltre, diversamente dalla maggior parte degli altri ambiti del diritto dell'Unione in materia di merci, l'invalidità dei certificati non incide sull'immissione sul mercato ma sull'uso effettivo di prodotti, parti e pertinenze del settore aeronautico nell'Unione, come ad esempio l'installazione di parti e pertinenze su un aeromobile dell'Unione che opera nell'Unione. Tale uso di prodotti aeronautici nell'Unione non dovrebbe subire le conseguenze del recesso del Regno Unito.
- (9) Nel sistema di sicurezza aerea dell'Unione l'addestramento dei piloti e dei meccanici è regolamentato rigidamente e i moduli di formazione sono armonizzati. Le persone che partecipano a un modulo di addestramento in uno Stato membro non sempre possono spostarsi, nel corso di tale formazione, in un altro Stato membro. Nelle misure di emergenza dell'Unione si dovrebbe tenere conto di tale situazione particolare.
- (10) Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore con urgenza e applicarsi, in linea di principio, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito. Per consentire che le necessarie procedure amministrative siano svolte il prima possibile, alcune disposizioni dovrebbero tuttavia applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche, in considerazione del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall'Unione europea, per determinati certificati di sicurezza aerea rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ o del regolamento (UE) 2018/1139 a persone fisiche e giuridiche aventi la loro sede principale delle attività nel Regno Unito e per determinate situazioni concernenti l'addestramento nel settore dell'aviazione.
2. Il presente regolamento si applica ai certificati elencati nell'allegato del presente regolamento che sono validi il giorno precedente la data di applicazione del presente regolamento e che sono stati rilasciati da:
 - a) l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia»), a persone fisiche o giuridiche aventi la loro sede principale delle attività nel Regno Unito, come indicato nell'allegato, sezione 1; o
 - b) persone fisiche o giuridiche certificate dalle autorità competenti del Regno Unito, come indicato nell'allegato, sezione 2.
3. Oltre che ai certificati di cui al paragrafo 2, il presente regolamento si applica ai moduli di formazione di cui all'articolo 5.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le corrispondenti definizioni del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi di tale regolamento e a ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008.

⁽⁴⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GUL 79 del 19.3.2008, pag. 1).

*Articolo 3***Certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)**

I certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), rimangono validi per un periodo di nove mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

Qualora fosse necessario ulteriore periodo di tempo per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2018/1139 agli operatori interessati, la Commissione può prorogare il periodo di validità di cui al primo paragrafo del presente articolo mediante atti delegati.

Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 4***Certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)**

I certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), concernenti l'utilizzo di prodotti, parti e pertinenze, restano validi.

*Articolo 5***Riporto di moduli di formazione**

In deroga ai regolamenti (UE) n. 1178/2011 ⁽⁶⁾ e (UE) n. 1321/2014 della Commissione ⁽⁷⁾, le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia, a seconda dei casi, tengono conto degli esami sostenuti nelle organizzazioni di addestramento soggette alla sorveglianza dell'autorità competente del Regno Unito, ma che non hanno ancora dato luogo al rilascio della licenza, prima della data di applicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, come se fossero stati sostenuti presso un'organizzazione di addestramento soggetta alla sorveglianza dell'autorità competente di uno Stato membro.

*Articolo 6***Norme e obblighi riguardanti i certificati disciplinati dagli articoli 3 o 4**

1. I certificati disciplinati dagli articoli 3 o 4 del presente regolamento sono soggetti alle norme ad essi applicabili in conformità del regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti di esecuzione e delegati adottati in virtù di esso o del regolamento (CE) n. 216/2008. L'Agenzia dispone dei poteri stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti di esecuzione e delegati adottati ai sensi di tale regolamento e ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 in relazione ai soggetti aventi la loro sede principale delle attività in un paese terzo.
2. Su richiesta dell'Agenzia, i titolari di certificati di cui all'articolo 3 e gli emittenti dei certificati di cui all'articolo 4 trasmettono copia di tutte le relazioni di audit, le risultanze e i piani di azione correttivi pertinenti ai certificati che sono stati elaborati nel corso dei tre anni precedenti la richiesta. Se tali documenti non sono forniti entro i termini stabiliti dall'Agenzia nella sua richiesta, l'Agenzia può revocare il beneficio acquisito a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, a seconda del caso.
3. I titolari di certificati di cui all'articolo 3 e gli emittenti dei certificati di cui all'articolo 4 del presente regolamento informano senza ritardo l'Agenzia di eventuali azioni intraprese dalle autorità del Regno Unito che possano porsi in conflitto con i loro obblighi derivanti dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2018/1139.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 311 del 25.11.2011, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GUL 362 del 17.12.2014, pag. 1).

*Articolo 7***Autorità competente**

Ai fini del presente regolamento e ai fini della sorveglianza dei titolari e degli emittenti dei certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Agenzia agisce in qualità di autorità competente per i soggetti di paesi terzi di cui al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti di esecuzione e delegati adottati ai sensi di tale regolamento o ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008.

*Articolo 8***Applicazione del regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione**

Il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione ⁽⁸⁾ si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono in possesso o emettono i certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento alle stesse condizioni previste per i titolari dei corrispondenti certificati rilasciati a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi.

*Articolo 9***Mezzi accettabili di conformità e materiale esplicativo**

L'Agenzia può pubblicare metodi accettabili di conformità e materiale esplicativo per l'applicazione del presente regolamento in conformità dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139.

*Articolo 10***Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

L'articolo 5 si applica, tuttavia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il presente regolamento non si applica se entro la data di cui al presente articolo, paragrafo 2, primo comma, è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GUL 93 del 28.3.2014, pag. 58).

ALLEGATO

ELENCO DEI CERTIFICATI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Sezione 1: certificati rilasciati dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») a persone fisiche o giuridiche aventi la loro sede principale delle attività nel Regno Unito e per aeromobili, di cui al:

- 1.1. regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ⁽¹⁾, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo B (certificati di omologazione e certificati di omologazione ristretti)
- 1.2. regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo D (modifiche ai certificati di omologazione e certificati di omologazione ristretti)
- 1.3. regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo E (certificati supplementari di omologazione)
- 1.4. regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo M (riparazioni)
- 1.5. regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo O (autorizzazioni ETSO)
- 1.6. regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J (approvazione DOA)

Sezione 2: certificati relativi a prodotti, parti e pertinenze rilasciati da persone fisiche o giuridiche certificate dalle autorità competenti del Regno Unito di cui al:

- 2.1. regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, sezione A, capitolo G, punto 21.A.163(c) (certificati di riammissione in servizio di prodotti, parti e pertinenze)
- 2.2. regolamento (UE) n. 1321/2014, allegato II, parte-145, punto 145.A.75(e) (certificati di riammissione in servizio al termine degli interventi di manutenzione)
- 2.3. regolamento (UE) n. 1321/2014, allegato II, parte-145, punto 145.A.75(f) (certificati di revisione dell'aeronavigabilità per aeromobili ELA 1)
- 2.4. regolamento (UE) n. 1321/2014, allegato I, parte M, sezione A, capitolo F, punto M.A.615(d) (certificati di riammissione in servizio al termine della manutenzione)
- 2.5. regolamento (UE) n. 1321/2014, allegato I, parte M, sezione A, capitolo F, punto M.A.615(e) (certificati di revisione dell'aeronavigabilità per aeromobili ELA 1)
- 2.6. regolamento (UE) n. 1321/2014, allegato I, parte M, sezione A, capitolo G, punto M.A.711(a)(4) o (b) (1) (certificati di revisione dell'aeronavigabilità e loro estensioni)
- 2.7. regolamento (UE) n. 1321/2014, allegato I, parte M, sezione A, capitolo H, punto M.A.801(b)(2) e (3) e (c) (certificati di riammissione in servizio per quanto riguarda l'esecuzione della manutenzione).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

REGOLAMENTO (UE) 2019/495 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013, per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha istituito il meccanismo per collegare l'Europa, che è un fondamentale strumento di finanziamento dell'Unione. Il meccanismo per collegare l'Europa si propone di rendere possibili la preparazione e la realizzazione di progetti di interesse transfrontaliero e comune nel quadro della politica in materia di reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e di aumentare la competitività, nonché di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale e agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
- (3) L'allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1316/2013 stabilisce un elenco di nove corridoi della rete centrale. Tali corridoi costituiscono uno strumento per facilitare la realizzazione coordinata della rete centrale. Essi dovrebbero contribuire alla coesione della rete centrale attraverso una migliore cooperazione territoriale, perseguire obiettivi più ampi nell'ambito della politica dei trasporti e agevolare l'interoperabilità, l'integrazione modale e le operazioni multimodali.
- (4) Il Regno Unito fa parte del corridoio della rete centrale Mare del Nord – Mediterraneo, che comprende collegamenti nell'isola d'Irlanda tra Belfast, Dublino e Cork e in Gran Bretagna da Glasgow e Edimburgo nel nord a Folkestone e Dover nel sud. Le sezioni e i nodi del Regno Unito figurano nella tabella intitolata «Sezioni individuate in via preliminare compresi i progetti» dei corridoi della rete centrale inclusa nell'allegato I, parte I, punto 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013.
- (5) In vista del recesso del Regno Unito dall'Unione, le parti dell'allineamento del corridoio della rete centrale Mare del Nord – Mediterraneo relative al Regno Unito e le sezioni e i nodi del Regno Unito figuranti nella tabella «Sezioni individuate in via preliminare compresi i progetti» diventeranno obsoleti e non produrranno più effetti giuridici a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 1316/2013 cesserà di applicarsi al Regno Unito.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 301.

⁽²⁾ GU C 461 del 21.12.2018, pag. 173.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

- (6) Per l'Irlanda, i collegamenti marittimi costituiscono uno strumento essenziale per garantire la sua connettività diretta con l'Europa continentale, soprattutto in considerazione dell'evoluzione incerta dei flussi commerciali che passano per il «ponte terrestre» britannico.
- (7) Al fine di evitare che il corridoio della rete centrale Mare del Nord – Mediterraneo sia separato in due parti distinte e non collegate e di garantire il collegamento dell'Irlanda all'Europa continentale, il corridoio della rete centrale Mare del Nord – Mediterraneo dovrebbe includere nuovi collegamenti marittimi tra i porti irlandesi e i porti del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi che fanno parte di tale corridoio. Inoltre, un collegamento tra il corridoio Mare del Nord – Mediterraneo e il corridoio Atlantico via Le Havre, che è sul corridoio Atlantico, dovrebbe migliorare i collegamenti e l'integrazione nel mercato interno.
- (8) È importante che le conseguenze a medio termine del recesso del Regno Unito dall'Unione sui collegamenti e i flussi di traffico, in particolare l'eventuale redistribuzione dei flussi di traffico, siano tenute in considerazione nella progettazione dello strumento che sostituirà il meccanismo per collegare l'Europa e per la valutazione del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Pertanto, entro il 2021 la Commissione dovrebbe effettuare un riesame anticipato del regolamento (UE) n. 1315/2013, al fine di tener conto di eventuali cambiamenti intervenuti nel flusso di merci una volta che il Regno Unito avrà lasciato l'Unione.
- (9) Garantire il collegamento tra l'Irlanda e gli altri Stati membri nel corridoio della rete centrale Mare del Nord – Mediterraneo e in una parte limitata del corridoio Atlantico è fondamentale per gli investimenti nelle infrastrutture in corso e futuri e per assicurare la certezza e la chiarezza del diritto per la pianificazione delle infrastrutture. È essenziale sviluppare le pertinenti infrastrutture per mantenere e sostenere i flussi commerciali esistenti e futuri tra l'Irlanda e l'Europa continentale.
- (10) Gli investimenti in attrezzature e infrastrutture per la sicurezza e i controlli alle frontiere esterne dovrebbero essere una delle azioni prioritarie nell'ultima fase di attuazione dell'attuale periodo di programmazione del meccanismo per collegare l'Europa.
- (11) Per rispondere a tali esigenze, la Commissione dovrebbe proporre un nuovo programma di lavoro annuale.
- (12) All'atto del riesame del programma di lavoro pluriennale per adeguarlo al recesso del Regno Unito dall'Unione dovrebbe essere accordata un'attenzione particolare alle azioni miranti a rafforzare le infrastrutture di trasporto ai fini della sicurezza e dei controlli alle frontiere esterne.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 1316/2013 cesserà di applicarsi al Regno Unito,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:

1) all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«m) azioni di adeguamento delle infrastrutture di trasporto a fini di sicurezza e di controllo alle frontiere esterne.»;

2) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione riesamina i programmi di lavoro pluriennali almeno a metà periodo. Nel settore dei trasporti, riesamina il programma di lavoro pluriennale al fine di adeguarlo al recesso del Regno Unito dall'Unione. Se necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione in cui rivede il programma di lavoro pluriennale. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. Nel settore dei trasporti, le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m), sono una priorità di un programma di lavoro annuale adottato a decorrere dal 28 marzo 2019.»;

3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 1316/2013 cesserà di applicarsi al Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

ALLEGATO

Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013

Nell'allegato I, parte I, punto 2 («Corridoi della rete centrale»), alla sezione «Mare del Nord – Mediterraneo», sottosezione «Allineamento», dopo la riga «Belfast – Baile Átha Cliath/Dublino – Corcaigh/Cork» è inserita la riga seguente:

«Shannon Foynes/Baile Átha Cliath/Dublino/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/Gent/Anversa/Rotterdam/Amsterdam».

REGOLAMENTO (UE) 2019/496 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 25 marzo 2019****che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ⁽²⁾ istituisce un sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, necessario per promuovere la sicurezza dell'Unione e internazionale e offrire parità di condizioni agli esportatori dell'Unione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 428/2009 prevede «autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione» che agevolano i controlli sulle esportazioni a basso rischio di prodotti a duplice uso verso determinati paesi terzi. Attualmente l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001, di cui all'allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009, è prevista per Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d'America.
- (4) Il Regno Unito è parte dei pertinenti trattati internazionali e membro di regimi internazionali di non proliferazione, continua a rispettarne pienamente gli obblighi e gli impegni. Il Regno Unito applica controlli adeguati e proporzionati che tengono efficacemente conto delle considerazioni sui previsti usi finali e sul rischio di sviamento di destinazione, in linea con le disposizioni e gli obiettivi del regolamento (CE) n. 428/2009.
- (5) Considerando che il Regno Unito è un'importante destinazione per i prodotti a duplice uso fabbricati nell'Unione, è opportuno aggiungere tale paese all'elenco delle destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001, al fine di garantire l'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'Unione, promuovere condizioni di parità per gli esportatori dell'Unione ed evitare oneri amministrativi superflui, proteggendo nel contempo la sicurezza dell'Unione e internazionale.
- (6) Data l'urgenza posta dalle circostanze del recesso del Regno Unito dall'Unione, è necessario prevedere l'applicazione tempestiva del presente regolamento per quanto riguarda l'iscrizione del Regno Unito tra le destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Il Regno Unito dovrebbe essere aggiunto all'elenco delle destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001 esclusivamente qualora, alla data in cui i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, non sia entrato in vigore alcun accordo di recesso concluso in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE,

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GUL 134 del 29.5.2009, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 è così modificato:

- a) il titolo «Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d'America» è sostituito dal seguente:

«Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America»;

- b) nella parte 2, dopo il trattino «Svizzera, compreso il Liechtenstein», è inserito il trattino seguente:

«— Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Il presente regolamento non si applica qualora, entro la data di cui al presente articolo, secondo comma, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

REGOLAMENTO (UE) 2019/497 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 25 marzo 2019****che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) L'accordo di recesso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 19 febbraio 2019 ⁽²⁾ contiene disposizioni relative all'applicazione al Regno Unito di alcune norme del diritto dell'Unione oltre la data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito. Qualora tale accordo entri in vigore, la politica comune della pesca (PCP) si applicherà nei confronti del Regno Unito durante il periodo di transizione, come previsto dall'accordo, cessando di essere applicabile al termine di tale periodo.
- (3) Quando la PCP cesserà di essere applicabile al Regno Unito, le acque del Regno Unito (acque territoriali e zona economica esclusiva adiacente) non faranno più parte delle acque dell'Unione. Di conseguenza, in assenza di un accordo di recesso, le navi dell'Unione rischiano di perdere l'accesso alle acque del Regno Unito e la possibilità di pescare in tali acque a decorrere dal 30 marzo 2019. Ciò avrebbe un impatto significativo sulle attività di pesca della flotta dell'Unione e sulla redditività economica.
- (4) Le misure già disponibili previste a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ possono essere utilizzate per attenuare gli effetti economici negativi cui tutta la catena di produzione e di commercializzazione sarà esposta a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione.
- (5) Il regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce le norme e le disposizioni relative alla concessione di compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di pescherecci in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca. I criteri che disciplinano l'arresto temporaneo non prevedono forme di compensazione per il recesso di uno Stato membro dall'Unione e la conseguente perdita di accesso alle acque di tale Stato e alle relative possibilità di pesca.
- (6) Oltre alle misure già disponibili a titolo del regolamento (UE) n. 508/2014, al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dal recesso di uno Stato membro dall'Unione, è opportuno rendere disponibili ai pescatori e agli operatori che dipendono in misura significativa dall'accesso alle acque del Regno Unito forme di sostegno pubblico per l'arresto temporaneo delle attività di pesca.
- (7) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 508/2014 di conseguenza.
- (8) Gli stanziamenti restanti possono essere utilizzati per sostenere le misure ammissibili che possono attenuare le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

⁽²⁾ GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

- (9) In una logica di semplificazione, gli Stati membri interessati sono invitati a considerare l'opportunità di combinare le modifiche ai propri programmi operativi ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (10) Considerata la necessità di garantire, prima della data del recesso del Regno Unito dall'Unione, la disponibilità di un sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per l'arresto temporaneo delle attività di pesca da parte dei pescherecci dell'Unione che dipendono in misura significativa dall'accesso alle acque del Regno Unito qualora il Regno Unito non conceda l'accesso a tali acque a decorrere dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione, che potrebbe avvenire il 30 marzo 2019, si è ritenuto opportuno prevedere una deroga al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (11) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e che si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a meno che un accordo di recesso concluso con il Regno Unito non sia entrato in vigore entro tale data,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (UE) n. 508/2014

Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

1) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«9. Gli Stati membri hanno la possibilità di superare l'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di utilizzare importi inferiori a quelli di cui ai paragrafi da 3 a 7 del presente articolo per sostenere le misure di cui all'articolo 33 del presente regolamento se il Regno Unito non concede i diritti di accesso alle acque del Regno Unito dei pescherecci dell'Unione europea caratterizzati da una notevole dipendenza dall'accesso a tali acque per lo svolgimento delle loro attività di pesca nel caso in cui i trattati cessino di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE).»;

2) all'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Del contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), non si tiene conto per stabilire se i limiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 del presente articolo sono superati.»;

3) l'articolo 33 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«d) per far fronte alle conseguenze derivanti da una situazione in cui il Regno Unito non conceda i diritti di accesso alle acque del Regno Unito dei pescherecci dell'Unione caratterizzati da una notevole dipendenza dall'accesso a tali acque per svolgere le proprie attività di pesca nel caso in cui i trattati cessino di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il sostegno di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2014 al 2020 e il sostegno di cui alla lettera d) di tale paragrafo può essere concesso per una durata massima di nove mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2014 al 2020. Le spese di cui al paragrafo 1, lettera d), sono ammissibili a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/497 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(* Regolamento (UE) 2019/497 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 22).».

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

*Articolo 2***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica se, entro il giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

REGOLAMENTO (UE) 2019/498 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 25 marzo 2019****che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) L'accordo di recesso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 19 febbraio 2019 ⁽²⁾ contiene disposizioni relative all'applicazione al Regno Unito di alcune norme del diritto dell'Unione oltre la data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno. Qualora l'accordo di recesso entri in vigore, la politica comune della pesca (PCP) si applicherà nei confronti del Regno Unito durante il periodo di transizione, come previsto dall'accordo, cessando di essere applicabile al termine di tale periodo.
- (3) Quando la PCP cesserà di essere applicabile al Regno Unito, le acque del Regno Unito (acque territoriali e zona economica esclusiva adiacente) non faranno più parte delle acque dell'Unione. Di conseguenza, in caso di assenza di un accordo di recesso, i pescherecci dell'Unione e del Regno Unito rischiano di non potere sfruttare pienamente le possibilità di pesca stabilite per il 2019.
- (4) Per garantire la sostenibilità della pesca e tenendo conto dell'importanza della pesca per il sostentamento economico di molte comunità dell'Unione e del Regno Unito, è opportuno mantenere, per un periodo di tempo limitato dopo che la PCP avrà cessato di essere applicabile al Regno Unito in quanto Stato membro, la possibilità di un regime che garantisca pieno accesso reciproco dei pescherecci dell'Unione e del Regno Unito alle acque della controparte. Lo scopo del presente regolamento è di creare il quadro giuridico appropriato per tale accesso reciproco.
- (5) L'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento e ogni riferimento al Regno Unito nel quadro del presente regolamento non includono Gibilterra.
- (6) Le possibilità di pesca per il 2019 sono state concordate ai sensi dei regolamenti (UE) 2019/124 ⁽³⁾ e (UE) 2018/2025 del Consiglio ⁽⁴⁾, anche da parte del Regno Unito, nel periodo in cui il Regno Unito era membro dell'Unione. Tali possibilità di pesca sono state stabilite nel pieno rispetto dei requisiti di cui agli articoli 61 e 62

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

⁽²⁾ GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi e la stabilità all'interno delle acque dell'Unione e delle acque del Regno Unito, è opportuno che le assegnazioni e le quote dei contingenti concordate per gli Stati membri e il Regno Unito restino disponibili conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

- (7) Considerando la consolidata tradizione di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione e viceversa, è opportuno che l'Unione istituisca un meccanismo per il rilascio di autorizzazioni che consentano, per un periodo di tempo limitato, ai pescherecci del Regno Unito di accedere alle acque dell'Unione affinché possano pescare le quote dei contingenti loro assegnate a norma dei regolamenti (UE) 2019/124 e (UE) 2018/2025, alle stesse condizioni che si applicano ai pescherecci dell'Unione. Tali autorizzazioni di pesca dovrebbero essere concesse soltanto se e nella misura in cui il Regno Unito continuerà a rilasciare le autorizzazioni che permettono ai pescherecci dell'Unione di sfruttare le possibilità di pesca ad esse assegnate conformemente ai pertinenti regolamenti che disciplinano le possibilità di pesca.
- (8) Il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ definisce le norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca destinate alle navi che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo e ai pescherecci di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca nelle acque dell'Unione.
- (9) Il regolamento (UE) 2017/2403 stabilisce disposizioni applicabili alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di pesca, prevede che lo Stato membro di bandiera possa concedere autorizzazioni dirette, e stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni. Considerato il numero di pescherecci dell'Unione che esercitano attività di pesca nelle acque del Regno Unito, tali condizioni e procedure potrebbero comportare notevoli ritardi e un aumento degli oneri amministrativi se non fosse concluso un accordo di recesso o un accordo di pesca. È pertanto necessario prevedere condizioni e procedure specifiche per facilitare il rilascio, da parte del Regno Unito ai pescherecci dell'Unione, di autorizzazioni per l'esercizio della pesca nelle acque del Regno Unito.
- (10) È necessario derogare alle norme che si applicano ai pescherecci di paesi terzi e stabilire condizioni e procedure specifiche che consentano il rilascio, da parte dell'Unione ai pescherecci del Regno Unito, di autorizzazioni per l'esercizio della pesca nelle acque dell'Unione.
- (11) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 autorizza gli Stati membri a procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate. Ogni anno, tra gli Stati membri e il Regno Unito avvengono circa 1 000 scambi di contingenti. Fatta salva la competenza esclusiva dell'Unione, è necessario disporre, a decorrere dal momento in cui i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito, di un sistema flessibile che consenta all'Unione di effettuare scambi di contingenti con il Regno Unito. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di avviare discussioni con il Regno Unito ed eventualmente presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti. La Commissione dovrebbe rimanere responsabile dell'esecuzione di detto trasferimento o scambio di contingenti. Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o trasferite al Regno Unito nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti dovrebbero essere considerate contingenti assegnati, o detratti, dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2403.
- (13) Considerata la necessità di fornire, prima della data del recesso del Regno Unito dall'Unione, un quadro giuridico volto a impedire l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione e dei pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione, che potrebbe avvenire il 30 marzo 2019, si è ritenuto opportuno prevedere una deroga al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (14) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e che si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a meno che un accordo di recesso concluso con il Regno Unito non sia entrato in vigore entro tale data. Esso dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2019.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

- (15) Al fine di consentire agli operatori dell'Unione e del Regno Unito di continuare a pescare in base alle possibilità di pesca loro assegnate, le autorizzazioni di pesca per attività di pesca nelle acque dell'Unione dovrebbero essere concesse ai pescherecci del Regno Unito soltanto se e nella misura in cui la Commissione abbia appurato che il Regno Unito concede i diritti di accesso dei pescherecci dell'Unione per svolgere operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito, su una base di reciprocità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (UE) 2017/2403

Il regolamento (UE) 2017/2403 è così modificato:

- 1) al titolo II, capo II, è aggiunta la sezione seguente:

«Sezione 4

Operazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito

Articolo 18 bis

Ambito di applicazione

In deroga alla sezione 3, la presente sezione si applica, fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito.

Articolo 18 ter

Definizioni

Ai fini della presente sezione, per "acque del Regno Unito" si intendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno Unito, ai sensi del diritto internazionale.

Articolo 18 quater

Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte del Regno Unito

1. Lo Stato membro di bandiera che ha verificato che le condizioni stabilite all'articolo 5 sono soddisfatte trasmette alla Commissione la corrispondente domanda o il corrispondente elenco di domande di autorizzazione da parte del Regno Unito.
2. Ogni domanda o elenco di domande contiene le informazioni richieste dal Regno Unito per il rilascio dell'autorizzazione, nel formato richiesto, conformemente a quanto comunicato dal Regno Unito alla Commissione.
3. La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni e il formato di cui al paragrafo 2. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione necessario per verificare il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. A seguito del ricevimento della domanda o di eventuali complementi di informazione richiesti a norma del paragrafo 3, la Commissione inoltra senza indugio la domanda al Regno Unito.
5. Non appena il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di rilasciare o di rifiutare un'autorizzazione a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera.
6. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca relativa ad operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito soltanto dopo essere stato informato della decisione del Regno Unito di rilasciare l'autorizzazione al peschereccio dell'Unione di cui trattasi.
7. Le operazioni di pesca non cominciano fino a quando sia lo Stato membro di bandiera che il Regno Unito non abbiano rilasciato un'autorizzazione di pesca.

8. Se il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca di un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera. Lo Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione di pesca relativa alle operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.

9. Se il Regno Unito comunica direttamente allo Stato membro di bandiera la decisione di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca di un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione. Lo Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione di pesca relativa alle operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.

Articolo 18 quinquies

Sorveglianza

La Commissione sorveglia il rilascio delle autorizzazioni di pesca da parte del Regno Unito per operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito.»;

2) è inserito il titolo seguente:

«TITOLO III bis

OPERAZIONI DI PESCA EFFETTUATE DA PESCHERECCI DEL REGNO UNITO NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 38 bis

Ambito di applicazione

In deroga al titolo III, il presente titolo si applica, fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione.

Articolo 38 ter

Operazioni di pesca effettuate da pescherecci del Regno Unito

I pescherecci del Regno Unito possono effettuare operazioni di pesca nelle acque dell'Unione conformemente alle condizioni di cui ai regolamenti (UE) 2019/124 (*) e (UE) 2018/2025 (**) del Consiglio che stabiliscono le possibilità di pesca.

(*) Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

Articolo 38 quater

Principi generali

1. Un peschereccio del Regno Unito conduce operazioni di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte della Commissione. Tale autorizzazione è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2.

2. La Commissione può rilasciare un'autorizzazione di pesca ai pescherecci del Regno Unito se:

- a) il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità del Regno Unito;
- b) il peschereccio è iscritto dal Regno Unito in un registro della flotta accessibile alla Commissione;
- c) il peschereccio e le eventuali navi d'appoggio applicano il pertinente regime relativo ai numeri di identificazione delle navi dell'IMO nella misura in cui ciò sia richiesto a norma del diritto dell'Unione;
- d) il peschereccio non è incluso in un elenco di navi INN adottato da un'ORGP e/o dall'Unione a norma del regolamento INN;

- e) il Regno Unito non è iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento INN o come paese che autorizza possibilità di pesca non sostenibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012;
 - f) il Regno Unito dispone di possibilità di pesca.
3. Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione rispetta le norme che disciplinano le operazioni di pesca dei pescherecci dell'Unione nella zona di pesca in cui opera.

Articolo 38 *quinquies*

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni di pesca

1. Il Regno Unito trasmette alla Commissione la domanda o l'elenco delle domande di autorizzazione per i propri pescherecci.
2. La Commissione può chiedere al Regno Unito i complementi di informazione necessari per verificare il rispetto delle condizioni previste all'articolo 38 *quater*, paragrafo 2.
3. Una volta accertato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38 *quater*, paragrafo 2, la Commissione può rilasciare un'autorizzazione di pesca e informarne senza indugio il Regno Unito e gli Stati membri interessati.

Articolo 38 *sexies*

Gestione delle autorizzazioni di pesca

1. Se una delle condizioni di cui all'articolo 38 *quater*, paragrafo 2, non è più soddisfatta, la Commissione adotta opportuni provvedimenti, tra cui la modifica o la revoca dell'autorizzazione, e ne informa il Regno Unito e gli Stati membri interessati.
2. La Commissione può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione o sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio del Regno Unito nei casi seguenti:
 - a) qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione;
 - b) qualora sussista una grave minaccia per lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine;
 - c) qualora ciò sia essenziale ai fini della prevenzione o soppressione della pesca INN;
 - d) qualora la Commissione lo ritenga opportuno sulla base dei risultati derivanti dalla sua attività di sorveglianza a norma dell'articolo 18 *quinquies*;
 - e) qualora il Regno Unito rifiuti, sospenda o revochi indebitamente l'autorizzazione per l'accesso dei pescherecci dell'Unione alle acque del Regno Unito.
3. La Commissione informa immediatamente il Regno Unito nel caso in cui rifiuti, sospenda o revochi l'autorizzazione in conformità del paragrafo 2.

Articolo 38 *septies*

Chiusura delle operazioni di pesca

1. Se le possibilità di pesca concesse al Regno Unito sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza indugio il Regno Unito e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle operazioni di pesca relative a possibilità di pesca non esaurite che possono incidere anche sulle possibilità esaurite, la Commissione chiede al Regno Unito di comunicarle le misure tecniche volte a prevenire eventuali impatti negativi sulle possibilità di pesca esaurite.
2. A decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera del Regno Unito si ritengono sospese per le operazioni di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a condurre tali operazioni di pesca.
3. Le autorizzazioni di pesca si considerano revocate se la sospensione delle autorizzazioni di pesca in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le operazioni per le quali tali autorizzazioni sono state concesse.

Articolo 38 octies

Superamento di contingenti nelle acque dell'Unione

Se constata che il Regno Unito ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione opera detrazioni da altri contingenti assegnati al Regno Unito. La Commissione si adopera al fine di assicurare che l'ammontare della detrazione sia conforme alle detrazioni imposte agli Stati membri in circostanze simili.

Articolo 38 nonies

Controllo ed esecuzione

1. Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione rispetta le norme in materia di controllo che disciplinano le operazioni di pesca dei pescherecci dell'Unione nella zona di pesca in cui essa opera.
2. Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione comunica alla Commissione o all'organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che i pescherecci dell'Unione sono tenuti a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento sul controllo.
3. La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette i dati ricevuti conformemente al paragrafo 2 allo Stato membro costiero.
4. Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione trasmette alla Commissione o all'organismo da essa designato, su richiesta, le relazioni di osservazione elaborate nell'ambito dei vigenti programmi di osservazione.
5. Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci del Regno Unito, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento sul controllo.

Articolo 38 decies

Trasferimenti e scambi di contingenti

1. Uno Stato membro può avviare discussioni informali con il Regno Unito ed eventualmente presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2. Previa notifica alla Commissione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione può procedere al corrispondente trasferimento o scambio di contingenti.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o trasferite al Regno Unito nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto. Tale assegnazione o detrazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 31 dicembre 2019.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica se, entro il giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

REGOLAMENTO (UE) 2019/499 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 25 marzo 2019****recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) Il recesso si verifica durante il periodo di programmazione 2014-2020 del programma Erasmus+, cui partecipa il Regno Unito.
- (3) Il programma Erasmus+ è istituito e disciplinato dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le norme necessarie a consentire il proseguimento degli impegni giuridici già assunti in conformità del regolamento (UE) 1288/2013, per quanto riguarda le attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento cui partecipa il Regno Unito successivamente al suo recesso dall'Unione.
- (4) A decorrere dalla data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, il Regno Unito cesserà di essere un paese del programma ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1288/2013. Per evitare che gli attuali partecipanti al programma Erasmus+ debbano interrompere le loro attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento, è opportuno adeguare le norme sull'ammissibilità di tali attività in corso nel quadro del programma Erasmus+.
- (5) Per proseguire il finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento, la Commissione e il Regno Unito dovrebbero concordare di autorizzare l'esercizio di controlli e revisioni contabili di tali attività. Se non possono essere effettuati i controlli e le revisioni contabili necessari, ciò dovrebbe essere considerato come una carenza grave del sistema di gestione e di controllo.
- (6) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il proseguimento delle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento che interessano il Regno Unito e che hanno avuto inizio al più tardi alla data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo

⁽¹⁾ Parere del 20 febbraio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 50).

della sua portata e degli suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (7) Poiché, in mancanza di un accordo di recesso o di una proroga del periodo di due anni successivo alla notifica del Regno Unito, i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019, data la necessità di garantire, prima della data del recesso del Regno Unito dall'Unione, il proseguimento delle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma Erasmus+, si è ritenuto opportuno prevedere una deroga al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (8) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a meno che entro tale data non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento di cui agli articoli 7 e 13 del regolamento (UE) n. 1288/2013, che hanno luogo nel Regno Unito o che coinvolgono enti o partecipanti del Regno Unito e che hanno avuto inizio al più tardi alla data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito.

Articolo 2

Ammissibilità

1. Le attività di mobilità ai fini dell'apprendimento di cui all'articolo 1 continuano ad essere ammissibili al finanziamento.
2. Ai fini dell'applicazione di eventuali disposizioni del regolamento (UE) n. 1288/2013 e degli atti di esecuzione di tale regolamento che sono necessari per dare attuazione al paragrafo 1, il Regno Unito è trattato alla stregua di uno Stato membro, fatte salvo il presente regolamento.

Tuttavia, i rappresentanti del Regno Unito non partecipano al comitato di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1288/2013.

Articolo 3

Controlli e revisioni contabili

L'applicazione delle norme in materia di controlli e revisioni contabili delle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento di cui all'articolo 1 è concordata tra la Commissione e le autorità del Regno Unito. I controlli e le revisioni contabili coprono l'intera durata delle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento e del relativo *follow-up*.

L'impossibilità di effettuare i controlli e le revisioni contabili necessari del programma Erasmus+ nel Regno Unito costituisce una grave mancanza nell'adempimento degli obblighi principali relativi all'attuazione degli impegni giuridici esistenti tra la Commissione e l'agenzia nazionale del Regno Unito.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica se, entro la data di cui al secondo comma del presente articolo, è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

REGOLAMENTO (UE) 2019/500 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 25 marzo 2019****che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) In mancanza di un accordo di recesso o di una proroga del termine di due anni dopo la notifica del Regno Unito dell'intenzione di recedere dall'Unione, le norme dell'Unione sul coordinamento della sicurezza sociale di cui ai regolamenti (CE) n. 883/2004 ⁽²⁾ e (CE) n. 987/2009 ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio cesseranno di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito dal 30 marzo 2019.
- (3) Di conseguenza le persone che, in quanto cittadini dell'Unione, hanno legittimamente esercitato il diritto alla libera circolazione o il diritto alla libertà di stabilimento sanciti dagli articoli 45 e 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prima della data del recesso del Regno Unito dall'Unione, nonché i loro familiari e superstiti, non possono più invocare le norme dell'Unione sul coordinamento della sicurezza sociale per quanto riguarda i loro diritti in materia di sicurezza sociale sulla base di fatti e avvenimenti verificatisi e di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati prima della data del recesso e che hanno coinvolto il Regno Unito. Saranno interessati anche gli apolidi e i rifugiati che siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che si trovino o si siano trovati in situazioni che coinvolgono il Regno Unito, nonché i loro familiari e superstiti.
- (4) Per conseguire l'obiettivo di salvaguardare i diritti in materia di sicurezza sociale delle persone interessate, gli Stati membri dovrebbero continuare ad applicare i principi dell'Unione concernenti la parità di trattamento, l'assimilazione e la totalizzazione stabiliti dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, nonché le norme di tali regolamenti che sono necessarie per attuare tali principi in relazione alle persone rientranti nell'ambito d'applicazione «*ratione personae*», ai fatti o agli avvenimenti verificatisi e ai periodi maturati prima del recesso del Regno Unito dall'Unione.
- (5) Il presente regolamento non incide sulle convenzioni e sugli accordi in materia di sicurezza sociale esistenti tra il Regno Unito e uno o più Stati membri che sono conformi all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 987/2009. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per l'Unione o per gli Stati membri di adottare misure concernenti la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni con le istituzioni competenti del Regno Unito al fine di dare effetto ai principi del presente regolamento. Inoltre, il presente regolamento fa salva ogni competenza dell'Unione o degli Stati membri a concludere convenzioni e accordi in materia di sicurezza sociale con paesi terzi o con il Regno Unito che riguardino il periodo successivo alla data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

- (6) Il presente regolamento non si applica ai diritti che sono stati acquisiti o che erano in fase di acquisizione conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro durante il periodo precedente alla data di applicazione del presente regolamento. Una buona cooperazione è necessaria per tutelare e difendere tali diritti. È importante garantire che le persone interessate possano fruire di informazioni adeguate e tempestive.
- (7) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire conseguire l'applicazione uniforme unilaterale dei principi di sicurezza sociale della parità di trattamento, dell'assimilazione e della totalizzazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del coordinamento della loro risposta, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (8) Dal momento che, in mancanza di un accordo di recesso o di una proroga del termine di due anni dopo la notifica del Regno Unito dell'intenzione di recedere dall'Unione, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito dal 30 marzo 2019, e vista la necessità di garantire la certezza del diritto, si è ritenuto opportuno prevedere una deroga al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (9) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e che si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a meno che un accordo di recesso concluso con il Regno Unito non sia entrato in vigore entro tale data,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Articolo 2

Ambito d'applicazione «ratione personae»

Il presente regolamento si applica alle seguenti persone:

- a) ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che si trovano o si sono trovati in una situazione che coinvolge il Regno Unito anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nonché ai loro familiari e superstiti;
- b) ai cittadini del Regno Unito che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nonché ai loro familiari e superstiti.

Articolo 3

Ambito d'applicazione «ratione materiae»

Il presente regolamento si applica a tutti i settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Articolo 4

Parità di trattamento

Il principio della parità di trattamento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica alle persone di cui all'articolo 2 del presente regolamento per quanto riguarda ogni situazione verificatasi anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 5***Assimilazione e totalizzazione**

1. Il principio dell'assimilazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica per quanto riguarda prestazioni o redditi acquisiti e fatti o avvenimenti verificatisi nel Regno Unito anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.
2. Il principio della totalizzazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica per quanto riguarda periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati nel Regno Unito anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.
3. Si applicano tutte le altre disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 necessarie per dare effetto ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

*Articolo 6***Relazioni con altri strumenti di coordinamento**

1. Il presente regolamento non pregiudica le convenzioni e gli accordi in materia di sicurezza sociale esistenti tra il Regno Unito e uno o più Stati membri che sono conformi all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 987/2009.
2. Il presente regolamento non pregiudica le convenzioni e gli accordi in materia di sicurezza sociale tra il Regno Unito e uno o più Stati membri che siano conclusi successivamente alla data in cui, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito e che si riferiscano al periodo precedente alla data di applicazione del presente regolamento, a condizione che tali convenzioni e accordi diano effetto ai principi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, applichino le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento si basino sui principi del regolamento (CE) n. 883/2004 e siano in linea con lo spirito di tale regolamento.

*Articolo 7***Relazione**

Un anno dopo la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione verte, in particolare, sui problemi pratici per le persone interessate, compresi quelli derivanti dalla mancanza di continuità nel coordinamento dei sistemi della sicurezza sociale.

*Articolo 8***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE sia entrato in vigore entro la data di applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

REGOLAMENTO (UE) 2019/501 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 25 marzo 2019****recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire a decorrere dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) Il recesso del Regno Unito dall'Unione porrebbe fine, per quanto riguarda il rapporto con i ventisette restanti Stati membri e in assenza di disposizioni speciali, a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione in materia di accesso al mercato stabiliti dal regolamento (CE) n. 1072/2009 ⁽³⁾ e dal regolamento (CE) n. 1073/2009 ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (3) Il sistema multilaterale di quote della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) è l'unico altro quadro giuridico disponibile che potrebbe fungere da base per il trasporto di merci su strada tra l'Unione e il Regno Unito dopo la data del recesso. Tuttavia, a causa del numero limitato di autorizzazioni attualmente disponibili nell'ambito del sistema CEMT e del suo ambito di applicazione limitato per quanto riguarda la tipologia delle operazioni di trasporto su strada contemplate, detto sistema è attualmente inadeguato a soddisfare pienamente le esigenze del trasporto di merci su strada tra l'Unione e il Regno Unito.
- (4) Al fine di evitare le gravi perturbazioni che ne conseguirebbero, anche per quanto riguarda l'ordine pubblico, è pertanto necessario istituire una serie di misure temporanee che consentano ai trasportatori di merci su strada e agli operatori di servizi a mezzo autobus in possesso di licenza del Regno Unito di trasportare merci e passeggeri su strada tra il territorio di quest'ultimo e il territorio dei ventisette restanti Stati membri, o dal territorio del Regno Unito al territorio di quest'ultimo transitando per uno o più Stati membri. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra il Regno Unito e i restanti Stati membri, i diritti così conferiti dovrebbero essere subordinati al conferimento di diritti equivalenti e rispettare determinate condizioni atte a garantire una concorrenza leale.
- (5) Gibilterra non è inclusa nell'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento e ogni riferimento al Regno Unito nel quadro del presente regolamento non include Gibilterra.

⁽¹⁾ Parere del 20 febbraio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

- (6) Il diritto di effettuare operazioni di trasporto sul territorio di uno Stato membro o tra Stati membri è una conquista fondamentale del mercato interno e, in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione e in assenza di disposizioni specifiche che stabiliscano il contrario, tale diritto non dovrebbe più essere disponibile ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito che non sono stabiliti nell'Unione. Tuttavia, è opportuno prevedere misure temporanee di soppressione graduale di tale diritto, onde consentire ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito di effettuare un numero limitato di operazioni aggiuntive sul territorio dell'Unione nel quadro delle operazioni tra il Regno Unito e l'Unione. Nell'immediato seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso, tali misure dovrebbero contribuire a prevenire perturbazioni dei flussi di traffico, che si prevede saranno causate da controlli supplementari dei veicoli e del loro carico, e dalle conseguenti minacce per l'ordine pubblico. Esse dovrebbero contribuire ad alleviare, in particolare, la pressione sui punti di frontiera, presenti in numero esiguo e in cui tali perturbazioni sono più probabili, in quanto i veicoli non devono tornare immediatamente. Tali misure dovrebbero essere proporzionate e non dovrebbero accordare lo stesso livello di diritti di quello di cui godono i trasportatori di merci su strada dell'Unione ai sensi delle norme del mercato interno e dovrebbero essere progressivamente eliminate conformemente al presente regolamento.
- (7) In mancanza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione causerebbe gravi perturbazioni, anche per quanto riguarda l'ordine pubblico, nel contesto dei servizi di trasporto passeggeri su strada. L'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus ⁽⁵⁾ («accordo Interbus») è l'unico quadro giuridico disponibile che fornisce una base per il trasporto di passeggeri con autobus tra l'Unione e il Regno Unito successivamente alla data del recesso. Il Regno Unito diventerà parte contraente a pieno titolo dell'accordo Interbus dal 1° aprile 2019. Tuttavia, l'accordo Interbus copre solo servizi occasionali e non è pertanto adeguato per far fronte alle perturbazioni derivanti dal recesso, considerato il numero elevato di persone che continuerebbero a volersi spostare tra l'Unione e il Regno Unito. Un protocollo all'accordo Interbus che copre i servizi di trasporto passeggeri regolari è stato negoziato tra le parti contraenti, ma non si prevede che esso entri in vigore in tempo per offrire una soluzione alternativa fattibile alla situazione attuale per il periodo immediatamente successivo al recesso del Regno Unito. Pertanto, per i servizi di trasporto passeggeri regolari e regolari specializzati con autobus, gli strumenti attuali non rispondono alle esigenze del trasporto passeggeri su strada tra l'Unione e il Regno Unito. Per attenuare una conseguente grave perturbazione che potrebbe mettere a rischio l'ordine pubblico, è quindi opportuno consentire ai trasportatori del Regno Unito di trasportare passeggeri dal Regno Unito all'Unione e viceversa, a condizione che il Regno Unito garantisca diritti almeno equivalenti ai trasportatori dell'Unione. I diritti garantiti ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere limitati a un breve periodo di tempo, al fine consentire l'entrata in vigore del protocollo all'accordo Interbus sui servizi regolari e di permettere al Regno Unito di accedere a tale protocollo.

I servizi di autobus transfrontalieri tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord sono di particolare importanza per le comunità che vivono nelle regioni di frontiera, al fine di assicurare i collegamenti di base tra le comunità, tra l'altro nella zona di libero spostamento. L'imbarco e lo sbarco di passeggeri nelle regioni situate da una parte e dall'altra della frontiera assicurano la fattibilità di tali servizi. Pertanto, l'imbarco e lo sbarco di passeggeri da parte di operatori di servizi di autobus del Regno Unito dovrebbero continuare ad essere autorizzati nelle regioni di frontiera dell'Irlanda nell'ambito dei servizi internazionali di trasporto passeggeri con autobus tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Tali diritti dovrebbero essere garantiti per un periodo di tempo limitato (fino al 30 settembre 2019) onde consentire la messa in atto di soluzioni alternative.

- (8) Al fine di rifletterne il carattere temporaneo, senza che ciò costituisca un precedente, la serie di misure previste dal presente regolamento dovrebbe essere limitata a un breve periodo di tempo. Per quanto riguarda le operazioni di trasporto di merci su strada, la limitazione temporale è introdotta in vista di eventuali accordi necessari per assicurare i collegamenti di base nell'ambito del sistema CEMT, e lasciando impregiudicate sia l'eventuale negoziazione e l'entrata in vigore di un futuro accordo riguardante i trasporti di merci su strada tra l'Unione e il Regno Unito sia le future norme dell'Unione sui trasporti. Per quanto concerne il trasporto passeggeri con autobus, la limitazione è introdotta per consentire l'entrata in vigore del protocollo all'accordo Interbus sui servizi regolari e per permettere al Regno Unito di accedere a tale protocollo, senza pregiudicare un eventuale accordo futuro sulla materia tra l'Unione e il Regno Unito.
- (9) In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 TUE, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, a meno che non sia entrato in vigore entro tale data un accordo di recesso concluso con il Regno Unito. Il presente regolamento in ogni caso cessa di applicarsi il 31 dicembre 2019. L'Unione cesserà pertanto di esercitare le competenze esercitate mediante il

⁽⁵⁾ GUL 321 del 26.11.2002, pag. 13.

presente regolamento dopo tale data. Fatte salve altre misure dell'Unione, e nel rispetto di tali misure, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, TFUE, successivamente gli Stati membri eserciteranno quindi nuovamente tale competenza. Le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo alla conclusione di accordi internazionali nel settore del trasporto su strada devono essere determinate conformemente ai trattati e tenendo conto della pertinente legislazione dell'Unione.

- (11) Qualora necessario per rispondere alle esigenze del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di ripristinare l'equivalenza dei diritti concessi dall'Unione ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito e agli operatori di servizi di autobus e pullman del Regno Unito con quelli concessi dal Regno Unito ai trasportatori di merci su strada dell'Unione e agli operatori di servizi di autobus dell'Unione, laddove i diritti garantiti dal Regno Unito sono garantiti sulla base dello Stato membro di origine o altrimenti non sono ugualmente disponibili per tutti gli operatori dell'Unione, e di porre rimedio a situazioni di concorrenza sleale a danno dei trasportatori di merci su strada dell'Unione e degli operatori di servizi di autobus dell'Unione.
- (12) Gli atti delegati dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità e le loro disposizioni dovrebbero pertanto essere adeguate ai problemi derivanti dalla mancanza di diritti equivalenti o da condizioni di concorrenza sleali. La sospensione dell'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere prevista dalla Commissione solo nei casi più gravi, nei quali non siano garantiti diritti equivalenti ai trasportatori di merci su strada dell'Unione o agli operatori di servizi di autobus dell'Unione da parte del Regno Unito, o nei casi in cui i diritti garantiti siano minimi, oppure nei casi in cui le condizioni di concorrenza per i trasportatori di merci su strada del Regno Unito o degli operatori di servizi di autobus del Regno Unito differiscano così tanto da quelle degli operatori dell'Unione, che la fornitura dei servizi in questione da parte degli operatori dell'Unione non sia per loro economicamente sostenibile.
- (13) Nell'adottare gli atti delegati, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽⁶⁾ del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. È opportuno garantire che tali atti delegati non incidano indebitamente sul corretto funzionamento del mercato interno.
- (14) Al fine di assicurare che i diritti garantiti dal Regno Unito ai trasportatori di merci su strada dell'Unione e agli operatori di servizi di autobus dell'Unione, equivalenti a quelli garantiti dal presente regolamento ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito e agli operatori di servizi di autobus del Regno Unito, siano ugualmente disponibili per tutti gli operatori dell'Unione, l'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009 dovrebbe essere temporaneamente esteso. Tali regolamenti coprono già la parte di percorso effettuato tra uno Stato membro e un paese terzo sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. In tal caso, è tuttavia necessario garantire che il regolamento (CE) n. 1072/2009 si applichi anche alla parte di percorso sul territorio dello Stato membro di carico e scarico, e che il regolamento 1073/2009 si applichi alla parte di percorso sul territorio dello Stato membro di imbarco e di sbarco dei passeggeri. Tale estensione è volta a garantire che gli operatori dell'Unione possano effettuare operazioni «paese-terzo» verso o dal Regno Unito, nonché soste aggiuntive nell'operazione di trasporto di passeggeri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce misure temporanee che disciplinano il trasporto di merci su strada, nonché disposizioni per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri regolari e regolari specializzati con autobus tra l'Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») in seguito al suo recesso dall'Unione.

⁽⁶⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «veicolo»: per quanto concerne il trasporto di merci, un veicolo a motore immatricolato nel Regno Unito, o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato nel Regno Unito, adibiti esclusivamente al trasporto di merci, sia di proprietà dell'impresa, acquistato da questa a credito oppure noleggiato, a condizione che, in quest'ultimo caso, esso soddisfi le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e, per quanto concerne il trasporto di passeggeri, un autobus;
- 2) «trasporto consentito di merci»:
 - a) spostamento con carico di un veicolo dal territorio dell'Unione al territorio del Regno Unito, o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
 - b) in seguito ad uno spostamento con carico dal territorio del Regno Unito ai sensi della lettera a) del presente punto, l'esecuzione, entro un termine di sette giorni dopo lo scarico sul territorio dell'Unione, di un massimo di due operazioni supplementari di carico e scarico sul territorio dell'Unione per un periodo di quattro mesi a decorrere dal primo giorno di applicazione di cui all'articolo 12, secondo comma, e un'operazione entro sette giorni dallo scarico nel territorio dell'Unione durante i successivi tre mesi;
 - c) spostamento con carico di un veicolo dal territorio del Regno Unito al territorio dello stesso con transito attraverso il territorio dell'Unione;
 - d) uno spostamento a vuoto in relazione allo spostamento di cui alle lettere a) e c);
- 3) «trasporto consentito di passeggeri con autobus»:
 - a) uno spostamento effettuato con autobus per fornire un servizio di trasporto passeggeri dal territorio dell'Unione al territorio del Regno Unito, o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
 - b) uno spostamento effettuato con autobus per fornire un servizio di trasporto di passeggeri dal territorio del Regno Unito al territorio dello stesso con transito attraverso il territorio dell'Unione;
 - c) uno spostamento senza trasporto di passeggeri relativo ai trasporti di cui alle lettere a) e b);
 - d) l'imbarco e lo sbarco di passeggeri nella regione di frontiera dell'Irlanda nel quadro di servizi internazionali regolari e regolari specializzati tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, fino al 30 settembre 2019;
- 4) «Regione di frontiera dell'Irlanda»: le contee dell'Irlanda adiacenti la frontiera terrestre tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord;
- 5) «trasportatore di merci su strada dell'Unione»: un'impresa che effettua trasporti di merci su strada, in possesso di una valida licenza comunitaria a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1072/2009;
- 6) «trasportatore di merci su strada del Regno Unito»: un'impresa stabilita nel Regno Unito cui è consentito effettuare trasporti di merci su strada e in possesso di una valida licenza del Regno Unito;
- 7) «licenza del Regno Unito»: se rilasciata a un trasportatore di merci su strada del Regno Unito, una licenza rilasciata dal Regno Unito per il trasporto internazionale, in relazione al trasporto di merci consentito e, se rilasciata a un operatore di servizi di autobus del Regno Unito, una licenza rilasciata dal Regno Unito per il trasporto internazionale, in relazione al trasporto consentito di passeggeri con autobus;
- 8) «autobus»: un veicolo immatricolato nel Regno Unito che, in virtù della sua costruzione e delle sue attrezzature, è adeguato e adibito al trasporto di più di nove passeggeri incluso l'autista;
- 9) «servizi regolari»: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e lungo itinerari determinati e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite;
- 10) «servizi regolari specializzati»: i servizi, indipendentemente da chi li organizza, che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di altri passeggeri;

⁽⁷⁾ Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GUL 33 del 4.2.2006, pag. 82).

- 11) «operatore di servizi di autobus dell'Unione»: un'impresa che effettua trasporti di passeggeri con autobus, in possesso di una valida licenza comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009;
- 12) «operatore di servizi di autobus del Regno Unito»: un'impresa stabilita nel Regno Unito autorizzata a effettuare trasporti di passeggeri con autobus e in possesso di una valida licenza del Regno Unito;
- 13) «operatore»: un trasportatore di merci su strada o un operatore di servizi di autobus;
- 14) «diritto della concorrenza»: qualunque normativa che disciplina i comportamenti seguenti, qualora essi possano incidere sui servizi di trasporto di merci su strada o sui servizi di autobus:
 - a) un comportamento che consiste in:
 - i) accordi tra trasportatori di merci su strada od operatori di servizi di autobus, rispettivamente, decisioni prese da associazioni di trasportatori di merci su strada o da operatori di servizi di autobus, e pratiche concordate che abbiano per fine o effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
 - ii) abusi di posizione dominante da parte di uno o più trasportatori di merci su strada od operatori di servizi di autobus;
 - iii) misure adottate o mantenute in vigore dal Regno Unito in caso di imprese pubbliche e di imprese cui il Regno Unito concede diritti speciali o esclusivi e che contravvengono ai punti i) o ii); e
 - b) concentrazioni tra imprese di trasportatori su strada o di operatori di servizi di autobus che ostacolano in misura significativa la concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante;
- 15) «sovvenzione»: qualsiasi contributo finanziario concesso a un trasportatore dal governo o da qualsiasi altro organismo pubblico a qualsiasi livello che conferisca un vantaggio e comprenda:
 - a) trasferimento diretto di fondi, ad esempio sotto forma di aiuti non rimborsabili, prestiti o iniezioni di capitale, potenziali trasferimenti diretti di fondi, e assunzione di passività quali garanzie su prestiti, conferimenti di capitale, partecipazione societaria, protezione contro il fallimento o assicurazione;
 - b) rinuncia a entrate altrimenti dovute o loro mancata riscossione;
 - c) fornitura di beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali, ovvero acquisto di beni e servizi; oppure
 - d) versamenti a un meccanismo di finanziamento oppure incarico o ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni di cui alle lettere a), b) o c), che di norma spetterebbero alla pubblica amministrazione o ad altro organismo pubblico, e la prassi seguita non differisce in sostanza dalle prassi abituali delle pubbliche amministrazioni.

Un contributo finanziario da parte di un governo o di un altro organismo pubblico non è ritenuto conferire un vantaggio nel caso in cui un operatore privato in un'economia di mercato che agisca unicamente in base a considerazioni di redditività, nella stessa situazione dell'organismo pubblico in questione, verserebbe lo stesso contributo finanziario;
- 16) «autorità garante della concorrenza indipendente»: un'autorità incaricata dell'applicazione e del controllo del rispetto del diritto in materia di concorrenza, come anche del controllo delle sovvenzioni, e che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) l'autorità è indipendente dal punto di vista operativo ed è opportunamente dotata delle risorse necessarie per svolgere i compiti affidatili;
 - b) nell'esecuzione dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri, l'autorità gode delle necessarie garanzie di indipendenza da influenze politiche o altre influenze esterne e agisce con imparzialità; e
 - c) le decisioni dell'autorità sono soggette a controllo giudiziario;
- 17) «pratica discriminatoria»: una differenziazione di qualsiasi tipo, senza obiettiva giustificazione, riguardante la fornitura di beni o servizi, compresi i servizi pubblici, impiegati per la prestazione di servizi di trasporto di merci su strada o di servizi di autobus, o riguardante il loro trattamento da parte delle autorità pubbliche competenti per tali servizi;
- 18) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applicano il TUE e il TFUE, alle condizioni stabilite in tali trattati.

*Articolo 3***Diritto di effettuare trasporti di merci consentiti**

1. I trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare trasporti di merci consentiti alle condizioni di cui al presente regolamento.
2. I trasporti di merci consentiti dei seguenti tipi possono essere effettuati da persone fisiche o giuridiche stabilite nel Regno Unito non in possesso di una licenza del Regno Unito ai sensi dell'articolo 2, punto 7:
 - a) trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio universale;
 - b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
 - c) trasporti di merci con veicoli a motore la cui massa a pieno carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;
 - d) trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché di altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in caso di calamità naturali;
 - e) trasporti di merci purché:
 - i) le merci trasportate siano di proprietà dell'impresa o siano state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
 - ii) lo spostamento serva a far affluire le merci all'impresa o a spedirle dall'impresa, oppure a spostarle all'interno o all'esterno dell'impresa per esigenze dell'impresa stessa;
 - iii) i veicoli a motore adibiti a tale trasporto siano guidati da personale impiegato dall'impresa o a disposizione di quest'ultima in base a un obbligo contrattuale;
 - iv) i veicoli che trasportano le merci siano di proprietà dell'impresa, o siano stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE; e
 - v) tale trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività dell'impresa.

*Articolo 4***Diritto di effettuare servizi di trasporto regolari e regolari specializzati a mezzo autobus**

1. Gli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus del Regno Unito possono effettuare, alle condizioni di cui nel presente regolamento, trasporti consentiti di passeggeri a mezzo autobus che costituiscono servizi regolari e servizi regolari specializzati.
2. Gli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus del Regno Unito devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità agli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 1073/2009 per effettuare servizi regolari e servizi regolari specializzati a mezzo autobus per conto terzi.
3. Le autorizzazioni che rimangono valide nel quadro del paragrafo 2 del presente articolo possono continuare a essere utilizzate per gli scopi di cui al paragrafo 1 del presente articolo se sono state rinnovate secondo gli stessi termini e condizioni, o modificate in termini di fermate, tariffe o orario, e soggette alle regole e procedure di cui agli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 1073/2009 per un periodo di validità che non supera il 31 dicembre 2019.
4. I trasporti consentiti di passeggeri a mezzo autobus da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite nel Regno Unito senza fine di lucro o commerciale possono essere effettuati senza che sia necessaria una licenza del Regno Unito ai sensi dell'articolo 2, punto 7, qualora:
 - a) l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica; e
 - b) i veicoli usati siano di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero siano stati da essa acquistati a rate o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine, e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica, dalla stessa persona fisica, o ancora da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione di quest'ultima conformemente a un obbligo contrattuale.

Tali operazioni di trasporto non sono soggette ad alcun regime di autorizzazione in seno all'Unione, a condizione che la persona che svolge l'attività sia in possesso di un'autorizzazione nazionale rilasciata prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009.

5. Il fatto che il trasporto sia interrotto per consentire che un percorso sia effettuato secondo un altro modo di trasporto o dia luogo a un cambiamento di veicolo non influisce sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Accordi o intese bilaterali

Gli Stati membri non negoziano né concludono accordi o intese bilaterali con il Regno Unito su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto attiene al periodo di applicazione dello stesso. Relativamente a tale periodo, essi non concedono ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito o agli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus del Regno Unito diritti diversi da quelli previsti dal presente regolamento, fatte salve le intese multilaterali esistenti.

Articolo 6

Disposizioni di carattere sociale e tecnico

Nel corso di un trasporto consentito di merci o passeggeri a mezzo autobus a norma del presente regolamento sono rispettate le seguenti norme:

- a) per quanto riguarda i lavoratori mobili e gli autotrasportatori autonomi, le prescrizioni stabilite dagli Stati membri a norma della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾;
- b) per quanto riguarda alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le prescrizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;
- c) per quanto riguarda i tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾;
- d) per quanto riguarda la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti, le prescrizioni di cui alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾;
- e) per quanto riguarda le dimensioni massime autorizzate e i pesi massimi autorizzati di taluni veicoli stradali, le prescrizioni stabilite dagli Stati membri a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio ⁽¹²⁾;
- f) per quanto riguarda il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di veicoli a motore, le prescrizioni stabilite dagli Stati membri a norma della direttiva 92/6/CEE del Consiglio ⁽¹³⁾;
- g) per quanto riguarda l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli, le prescrizioni stabilite dagli Stati membri a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio ⁽¹⁴⁾;
- h) per quanto riguarda il distacco dei lavoratori, le prescrizioni stabilite dagli Stati membri a norma della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾;
- i) per quanto riguarda i diritti dei passeggeri, il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾.

⁽⁸⁾ Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

⁽¹²⁾ Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

⁽¹³⁾ Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26).

⁽¹⁵⁾ Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

*Articolo 7***Equivalenza dei diritti**

1. La Commissione monitora i diritti concessi dal Regno Unito ai trasportatori di merci su strada dell'Unione e agli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus dell'Unione, e le condizioni del loro esercizio.
2. Qualora essa riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai trasportatori su strada dell'Unione o agli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus dell'Unione non sono, *de iure* o *de facto*, equivalenti a quelli concessi agli operatori del Regno Unito dal presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i trasportatori su strada dell'Unione o per gli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus dell'Unione, la Commissione, senza indugi e al fine di ripristinare l'equivalenza, adotta atti delegati in conformità all'articolo 11 per:
 - a) sospendere l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento qualora non siano concessi diritti equivalenti agli operatori dell'Unione, o i diritti concessi siano minimi;
 - b) limitare la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o degli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus del Regno Unito o il numero di viaggi, o entrambi; oppure
 - c) adottare restrizioni operative legate ai tipi di veicoli o alle condizioni di circolazione.

*Articolo 8***Concorrenza leale**

1. La Commissione monitora le condizioni alle quali gli operatori dell'Unione competono con gli operatori del Regno Unito per la fornitura di servizi di trasporto di merci su strada e di servizi di autobus di cui al presente regolamento.
2. Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono gli operatori del Regno Unito, la Commissione, senza indugi e per porre rimedio a tale situazione, adotta atti delegati in conformità all'articolo 11 per:
 - a) sospendere l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 qualora le condizioni di concorrenza per i trasportatori di merci su strada del Regno Unito o gli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus del Regno Unito e per gli operatori dell'Unione differiscano in tale misura che la prestazione di servizi da parte di questi ultimi non è per loro economicamente sostenibile;
 - b) limita la capacità ammissibile a disposizione dei trasportatori di merci su strada del Regno Unito o degli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus del Regno Unito o il numero di viaggi, o entrambi; oppure
 - c) adotta restrizioni operative legate ai tipi di veicoli o alle condizioni di circolazione.
3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 2, sono adottati alle condizioni precisate a tale paragrafo, per porre rimedio alle situazioni seguenti:
 - a) concessione di sovvenzioni da parte del Regno Unito;
 - b) assenza del diritto della concorrenza nel Regno Unito o omissione dell'applicazione effettiva di tale diritto;
 - c) omessa istituzione di un'autorità garante della concorrenza indipendente da parte del Regno Unito od omesso mantenimento della stessa;
 - d) applicazione da parte del Regno Unito di norme relative alla protezione dei lavoratori, alla sicurezza o all'ambiente inferiori a quelle stabilite dal diritto dell'Unione o, in assenza di disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, meno rigorose di quelle applicate da tutti gli Stati membri o, in ogni caso, meno rigorose delle pertinenti norme internazionali;
 - e) applicazione da parte del Regno Unito di norme relative alla concessione di licenze ai trasportatori di merci su strada o agli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus inferiori a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1071/2009 ⁽¹⁷⁾;

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

- f) applicazione da parte del Regno Unito di norme relative alla qualifica e alla formazione di conducenti professionisti inferiori a quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE;
 - g) applicazione da parte del Regno Unito di norme in materia di pedaggi stradali e fiscali divergenti dalle norme stabilite dalla direttiva n. 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾; e
 - h) qualsiasi forma di pratica discriminatoria nei confronti degli operatori dell'Unione.
4. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può chiedere informazioni alle autorità competenti del Regno Unito o agli operatori del Regno Unito. Se essi non forniscono le informazioni richieste entro il termine ragionevole prescritto dalla Commissione, o forniscono informazioni incomplete, la Commissione può procedere in conformità al paragrafo 2.

Articolo 9

Proroga dei regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009

1. Nel contesto di un trasporto di merci tra il territorio dell'Unione e quello del Regno Unito effettuato da un trasportatore su strada dell'Unione che faccia valere diritti concessi dal Regno Unito, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, equivalenti a quelli concessi nel quadro del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1072/2009 si applica alla parte del percorso effettuata nel territorio dello Stato membro di carico e scarico.
2. Nel contesto di un trasporto di passeggeri tra il territorio dell'Unione e quello del Regno Unito effettuato da un operatore di servizi a mezzo autobus dell'Unione che faccia valere diritti concessi dal Regno Unito, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, equivalenti a quelli concessi nel quadro del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1073/2009 si applica alla parte del percorso effettuata nel territorio dello Stato membro di imbarco o di sbarco.

Articolo 10

Consultazione e cooperazione

1. Le autorità competenti degli Stati membri consultano le autorità competenti del Regno Unito e cooperano con esse ove necessario per garantire l'attuazione del presente regolamento.
2. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione senza indebito ritardo tutte le informazioni ottenute a norma del paragrafo 1 del presente articolo o qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8.

Articolo 11

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2019.
2. Prima dell'adozione di un atto delegato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Il presente regolamento tuttavia non si applica se l'accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE è entrato in vigore entro tale data.

Il presente regolamento cessa di applicarsi il 31 dicembre 2019.

⁽¹⁸⁾ Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GUL 187 del 20.7.1999, pag. 42).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

REGOLAMENTO (UE) 2019/502 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 25 marzo 2019****relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le condizioni per il rilascio della licenza di esercizio dell'Unione ai vettori aerei e sancisce la libertà di prestare servizi aerei intra UE.
- (3) In assenza di disposizioni particolari, il recesso del Regno Unito dall'Unione comporterebbe la cessazione di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione in materia di accesso al mercato come stabilito dal regolamento (CE) n. 1008/2008, per quanto concerne le relazioni tra il Regno Unito e i restanti 27 Stati membri.
- (4) È pertanto necessario definire un insieme di misure temporanee che permettano ai vettori abilitati nel Regno Unito di operare servizi di trasporto aereo tra il territorio di tale paese e quello dei restanti 27 Stati membri. Al fine di garantire un corretto equilibrio tra il Regno Unito e i restanti 27 Stati membri, i diritti così attribuiti dovrebbero essere subordinati al conferimento da parte del Regno Unito di diritti equivalenti ai vettori aerei abilitati nell'Unione e rispettare determinate condizioni atte a garantire una concorrenza leale.
- (5) Al fine di rispecchiare il carattere temporaneo del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere limitata a un breve periodo di tempo, fatta salva l'eventuale negoziazione ed entrata in vigore di un futuro accordo per la prestazione di servizi aerei con il Regno Unito di cui l'Unione sia parte. La Commissione dovrebbe, su sua raccomandazione, essere autorizzata quanto prima a negoziare con il Regno Unito un accordo globale in materia di trasporto aereo. Tale accordo dovrebbe essere negoziato e concluso senza indugio.
- (6) Al fine di mantenere livelli di connettività reciprocamente vantaggiosi, dovrebbero essere previsti accordi di cooperazione commerciale, ad esempio di *code-sharing*, sia per i vettori aerei del Regno Unito sia per quelli dell'Unione, in linea con il principio di reciprocità.

⁽¹⁾ Parere del 20 febbraio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GUL 293 del 31.10.2008, pag. 3).

- (7) Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione del presente regolamento e in conformità dei trattati, è opportuno che l'Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Tuttavia qualsiasi effetto del presente regolamento sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall'Unione dovrebbe pertanto essere esercitata solo in relazione al periodo di applicazione del presente regolamento. Di conseguenza la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall'Unione non appena il presente regolamento cesserà di applicarsi. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri eserciteranno quindi nuovamente la loro competenza a partire da tale momento. È inoltre opportuno ricordare che, come sancito dal protocollo n. 25 sull'esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'ambito di applicazione dell'esercizio della competenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento copre unicamente gli elementi disciplinati dal presente regolamento e non copre pertanto l'intero settore. Le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo alla conclusione di accordi internazionali nel settore del trasporto aereo devono essere determinate conformemente ai trattati e tenendo conto della pertinente legislazione dell'Unione.
- (8) A norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 i vettori aerei dell'Unione devono, al fine di mantenere licenze d'esercizio valide, soddisfare in qualsiasi momento le prescrizioni in materia di proprietà e di controllo di cui a tale regolamento. Qualora il recesso del Regno Unito dall'Unione abbia luogo senza un accordo di recesso, è probabile che alcuni vettori aerei dell'Unione incontrino difficoltà nel soddisfare tali prescrizioni a partire dalla data del recesso. È pertanto necessario predisporre misure di emergenza. Conformemente ai principi di parità di trattamento e di proporzionalità, tali misure dovrebbero essere limitate a quanto strettamente necessario per far fronte ai problemi derivanti da un recesso disordinato del Regno Unito dall'Unione. In virtù degli stessi principi, è altresì necessario stabilire meccanismi che consentano di monitorare attentamente i progressi compiuti per quanto concerne la conformità alle prescrizioni in materia di proprietà e controllo e di revocare la licenza d'esercizio, laddove giustificato. Al fine di evitare l'improvvisa cessazione delle operazioni e di consentire in particolare il rimpatrio dei passeggeri interessati, la revoca di una licenza d'esercizio non conforme, nel caso in cui non sia stato presentato un adeguato piano di azioni correttive, dovrebbe avere effetto due settimane dopo la decisione di revoca.
- (9) Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni per la prestazione di servizi aerei di linea da parte di vettori aerei dell'Unione nel quadro dell'esercizio dei diritti concessi loro dal Regno Unito, analogamente alle situazioni disciplinate da accordi internazionali. Riguardo a tali autorizzazioni, gli Stati membri non dovrebbero operare discriminazioni tra i vettori aerei dell'Unione.
- (10) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero risolvere i problemi che, a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione, potrebbero interessare i sistemi esistenti di distribuzione del traffico. In particolare dovrebbero essere adottate misure adeguate per assicurare il pieno rispetto di tali sistemi e consentire una transizione quanto più ordinata possibile onde evitare perturbazioni per i passeggeri e le società nell'Unione.
- (11) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di misure atte a garantire un giusto grado di reciprocità tra i diritti concessi unilateralmente dall'Unione e dal Regno Unito ai vettori aerei dell'altra parte, e ad assicurare che i vettori aerei dell'Unione possano competere con i vettori aerei del Regno Unito a condizioni eque nell'offerta di servizi aerei. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). In considerazione del loro potenziale impatto sulla connettività del trasporto aereo degli Stati membri, per l'adozione di tali misure è opportuno far ricorso alla procedura d'esame. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi d'urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili. Tali casi debitamente giustificati possono includere le situazioni in cui il Regno Unito non concede diritti equivalenti ai vettori aerei dell'Unione, causando così uno squilibrio manifesto, o in cui l'esistenza di condizioni di concorrenza meno favorevoli di quelle di cui godono i vettori aerei del Regno Unito nella prestazione dei servizi di trasporto aereo di cui al presente regolamento minaccia la sostenibilità economica dei vettori aerei dell'Unione.
- (12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia stabilire le misure provvisorie per disciplinare i trasporti aerei tra l'Unione europea e il Regno Unito in caso di mancata conclusione di un accordo di recesso, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (13) L'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento e ogni riferimento al Regno Unito nel quadro del presente regolamento non includono Gibilterra.
- (14) Il presente regolamento lascia impregiudicata la posizione giuridica del Regno di Spagna in relazione alla sovranità sul territorio in cui è situato l'aeroporto di Gibilterra.
- (15) Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero entrare in vigore con urgenza e dovrebbero applicarsi, in linea di principio, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, fatta salva l'entrata in vigore entro quella data di un accordo di recesso concluso con il Regno Unito. Tuttavia, al fine di consentire l'espletamento il prima possibile delle procedure amministrative necessarie, talune disposizioni dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce una serie di misure temporanee che disciplinano il trasporto aereo tra l'Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») in seguito al suo recesso dall'Unione.

Articolo 2

Esercizio della competenza

1. L'esercizio della competenza dell'Unione a norma del presente regolamento si limita al periodo di applicazione del presente regolamento quale definito all'articolo 16, paragrafo 4. Al termine di tale periodo l'Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. L'esercizio della competenza dell'Unione a norma del presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo ai diritti di traffico nel contesto della negoziazione in corso o futura, della firma o della conclusione di accordi internazionali relativi ai servizi aerei con qualsiasi altro paese terzo, e con il Regno Unito, in relazione al periodo in cui il presente regolamento non è più applicabile.
3. L'esercizio, da parte dell'Unione, della competenza di cui al paragrafo 1 riguarda solo gli elementi disciplinati dal presente regolamento.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto aereo per quanto concerne gli elementi non disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. «trasporto aereo»: il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico contro remunerazione o locazione, che include i servizi aerei di linea e non di linea;
2. «trasporto aereo internazionale»: il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di più di uno stato;
3. «vettore aereo dell'Unione»: un vettore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un'autorità competente per il rilascio delle licenze a norma del capo II del regolamento (CE) n. 1008/2008;
4. «vettore aereo del Regno Unito»: un vettore aereo che:
 - a) ha il principale centro di attività nel Regno Unito; e

- b) soddisfa una delle due condizioni seguenti:
- i) il Regno Unito e/o i cittadini del Regno Unito detengono oltre il 50 % dell'impresa e la controllano di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie; oppure
 - ii) gli Stati membri dell'Unione e/o i cittadini degli Stati membri dell'Unione e/o di altri Stati membri dello Spazio economico europeo e/o i cittadini di tali Stati, in qualsiasi combinazione, da soli o insieme al Regno Unito e/o ai cittadini del Regno Unito detengono oltre il 50 % dell'impresa e la controllano di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie;
- c) nel caso di cui alla lettera b), punto ii), il giorno precedente il primo giorno di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, era in possesso di una licenza d'esercizio valida a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008;
5. «controllo effettivo»: un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa, per mezzo, in particolare:
- a) del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa;
 - b) dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa;
6. «diritto della concorrenza»: la normativa che disciplina i casi seguenti, qualora essi possano avere un'incidenza sui servizi di trasporto aereo:
- a) un comportamento che si esplica in:
 - i) accordi tra i vettori aerei, decisioni prese da associazioni di vettori aerei e pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
 - ii) abusi di posizione dominante da parte di uno o più vettori aerei;
 - iii) misure adottate o mantenute in vigore dal Regno Unito nel caso delle imprese pubbliche e delle imprese cui il Regno Unito riconosce diritti speciali o esclusivi e che contravvengono ai punti i) o ii); e
 - b) concentrazioni tra vettori aerei che ostacolano in misura significativa la concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante;
7. «sovvenzione»: qualsiasi contributo finanziario erogato a un vettore aereo o a un aeroporto da un governo o da qualsiasi altro organismo pubblico a qualsiasi livello che conferisca un vantaggio e comprenda:
- a) il trasferimento diretto di fondi, ad esempio sotto forma di sussidi, prestiti o iniezioni di capitale, potenziali trasferimenti diretti di fondi, assunzione di passività quali garanzie su prestiti, conferimenti di capitale, partecipazione societaria, protezione contro il fallimento o assicurazione;
 - b) la rinuncia a entrate altrimenti dovute o la loro mancata riscossione;
 - c) la fornitura di beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero l'acquisto di beni e servizi; oppure
 - d) i versamenti a favore di un meccanismo di finanziamento oppure l'incarico o l'ordine a un organismo privato di svolgere una o più delle funzioni di cui alle lettere a), b) e c), che di norma spetterebbero alla pubblica amministrazione o ad altro organismo pubblico, e la prassi seguita non differisce in sostanza dalle prassi abituali delle pubbliche amministrazioni.
- Un contributo finanziario da parte di un governo o di un altro organismo pubblico non è ritenuto conferire un vantaggio nel caso in cui un operatore privato in un'economia di mercato che agisca unicamente in base a considerazioni di redditività, nella stessa situazione dell'organismo pubblico in questione, verserebbe lo stesso contributo finanziario;
8. «autorità garante della concorrenza indipendente»: un'autorità incaricata dell'applicazione e del controllo del rispetto del diritto in materia di concorrenza, come anche del controllo delle sovvenzioni, e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- a) l'autorità è indipendente dal punto di vista operativo ed è opportunamente dotata delle risorse necessarie per svolgere i compiti affidatili;
 - b) nell'esecuzione dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri, l'autorità gode delle necessarie garanzie di indipendenza da influenze politiche o altre influenze esterne e agisce con imparzialità; e
 - c) le decisioni dell'autorità sono soggette a controllo giurisdizionale;

9. «pratica discriminatoria»: una differenziazione di qualsiasi tipo, senza obiettiva giustificazione, riguardante la fornitura di beni o servizi, compresi i servizi pubblici, impiegati per la prestazione di servizi di trasporto aereo o riguardante il loro trattamento da parte delle autorità pubbliche competenti per tali servizi;
10. «servizio di trasporto aereo di linea»: una serie di voli che presenta tutte le seguenti caratteristiche:
 - a) su ogni volo sono messi a disposizione posti e/o capacità di trasporto di merci e/o posta per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
 - b) i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti:
 - i) in base a un orario pubblicato, oppure
 - ii) con regolarità o frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente;
11. «servizio di trasporto aereo non di linea»: un servizio di trasporto aereo commerciale diverso dal servizio di trasporto aereo di linea;
12. «territorio dell'Unione»: il territorio terrestre, le acque interne e il mare territoriale degli Stati membri ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni sancite da tali trattati, e lo spazio aereo loro sovrastante;
13. «territorio del Regno Unito»: il territorio terrestre, le acque interne e il mare territoriale del Regno Unito e lo spazio aereo loro sovrastante;
14. «convenzione di Chicago»: la convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

Articolo 4

Diritti di traffico

1. I vettori aerei del Regno Unito possono, alle condizioni stabilite dal presente regolamento:
 - a) sorvolare il territorio dell'Unione senza atterrarvi;
 - b) effettuare scali nel territorio dell'Unione per scopi non commerciali, ai sensi della convenzione di Chicago;
 - c) prestare servizi di trasporto aereo internazionale di linea e non di linea di passeggeri e di passeggeri e merci combinati e servizi «tutto merci» tra qualunque coppia di punti, uno dei quali è situato nel territorio del Regno Unito e l'altro è situato nel territorio dell'Unione;
 - d) per un massimo di cinque mesi a decorrere dal primo giorno di applicazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, prestare servizi di trasporto aereo internazionale di linea e non di linea per servizi «tutto merci» tra qualunque coppia di punti, uno dei quali è situato nel territorio dell'Unione e l'altro è situato nel territorio di un paese terzo, nell'ambito di un servizio avente origine o destinazione nel territorio del Regno Unito. La capacità totale stagionale che i vettori aerei del Regno Unito devono fornire per detti servizi non supera il numero totale di frequenze operate da tali vettori per detti servizi rispettivamente durante le stagioni invernale ed estiva IATA per l'anno 2018, *pro rata temporis*;
 - e) per un massimo di sette mesi a decorrere dal primo giorno di applicazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, continuare a prestare servizi aerei di linea sulle rotte oggetto di oneri di servizio pubblico laddove il diritto di prestare un servizio aereo sia stato concesso in conformità degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento e fatto salvo il rispetto delle condizioni relative a tali servizi stabilite dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
2. Gli Stati membri utilizzano il periodo di cui al paragrafo 1, lettera e), per adottare le eventuali misure necessarie per garantire che i servizi pubblici considerati necessari possano proseguire dopo la scadenza di tale periodo, in conformità degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
3. Gli Stati membri non negoziano né concludono accordi o intese bilaterali con il Regno Unito su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento in relazione al periodo di applicazione dello stesso. In relazione a tale periodo, essi non concedono in altro modo ai vettori aerei del Regno Unito, con riferimento al trasporto aereo, diritti diversi da quelli concessi dal presente regolamento.

Articolo 5

Accordi di cooperazione in materia di commercializzazione

1. I servizi di trasporto aereo a norma dell'articolo 4 del presente regolamento possono essere prestati nel quadro di accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, ad esempio accordi di *blocked-space* o di *code-sharing*, come indicato in seguito:
 - a) il vettore aereo del Regno Unito può svolgere le funzioni di vettore commerciale che vende i servizi, con qualsiasi vettore operativo dell'Unione o del Regno Unito o di un paese terzo che, in virtù del diritto dell'Unione o, se del caso, del diritto dello Stato membro o degli Stati membri interessati, disponga dei necessari diritti di traffico e i suoi vettori siano legittimati ad esercitare tali diritti in virtù dell'accordo di cooperazione di cui trattasi.
 - b) il vettore aereo del Regno Unito può svolgere le funzioni di vettore operativo con ogni vettore commerciale dell'Unione o del Regno Unito, o di un paese terzo che, in virtù del diritto dell'Unione o, se del caso, dello Stato membro o degli Stati membri interessati, disponga dei necessari diritti di esercizio delle rotte nonché del diritto dei suoi vettori di esercitare tali diritti in virtù dell'accordo di cooperazione di cui trattasi.
2. Il ricorso a accordi di cooperazione commerciale, sia in veste di vettore operativo che opera i servizi o di vettore commerciale che vende i servizi, non comporta in nessun caso, per un vettore aereo del Regno Unito, l'esercizio di diritti diversi da quelli previsti all'articolo 4, paragrafo 1.
3. I diritti concessi ai vettori aerei del Regno Unito conformemente al paragrafo 1 non sono in nessun caso da interpretarsi in modo tale da conferire a vettori aerei di un paese terzo diritti diversi da quelli di cui godono a norma del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
4. Gli Stati membri interessati chiedono che gli accordi di cui al paragrafo 1 siano approvati dalle rispettive autorità competenti al fine di accertare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e dei requisiti applicabili del diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di sicurezza.

Articolo 6

Leasing di aeromobili

1. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, un vettore aereo del Regno Unito può prestare servizi di trasporto aereo con i propri aeromobili e in tutti i casi seguenti:
 - a) utilizzando aeromobili presi in leasing senza equipaggio da qualsiasi locatore;
 - b) utilizzando aeromobili presi in leasing con equipaggio da qualsiasi altro vettore aereo del Regno Unito;
 - c) utilizzando aeromobili presi in leasing con equipaggio da vettori aerei di qualsiasi paese diverso dal Regno Unito, purché il leasing sia giustificato sulla base di necessità eccezionali o legate alla capacità stagionale, o di difficoltà operative del locatario, e purché il leasing non superi la durata strettamente necessaria per soddisfare tali necessità o superare tali difficoltà.
2. Gli Stati membri interessati chiedono che gli accordi di cui al paragrafo 1 siano approvati dalle rispettive autorità competenti al fine di accertare il rispetto delle condizioni ivi contenute e dei requisiti applicabili del diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di sicurezza.

Articolo 7

Trattamento delle licenze d'esercizio in relazione alle prescrizioni in materia di proprietà e controllo

1. In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1008/2008, se un vettore aereo titolare di una licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro diverso dal Regno Unito cessa di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 4, lettera f), di tale regolamento («prescrizioni in materia di proprietà e controllo») a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione, il mancato rispetto di tali prescrizioni non pregiudica la validità della licenza d'esercizio fino alla fine di un periodo di sei mesi a decorrere dal primo giorno di applicazione indicato all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Entro due settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento, il vettore aereo presenta un piano di azioni correttive all'autorità competente per il rilascio delle licenze. Il piano espone, in maniera completa e precisa, le misure intese a garantire il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di proprietà e controllo al più tardi il primo giorno successivo al periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se il vettore aereo non presenta un piano entro il termine stabilito, l'autorità competente per il rilascio delle licenze, dopo aver offerto al vettore aereo interessato la possibilità di esprimere le proprie osservazioni, revoca la licenza d'esercizio immediatamente, ma non prima della data indicata all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, e ne informa la Commissione. Tale revoca ha effetto due settimane dopo la decisione dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, ma non prima della data indicata all'articolo 16, paragrafo 2. L'autorità competente per il rilascio delle licenze notifica la propria decisione al vettore aereo e ne informa la Commissione.
3. Se il vettore aereo interessato presenta un piano di azioni correttive entro il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità competente per il rilascio delle licenze valuta, entro due mesi dal ricevimento del piano, se le misure ivi previste comportano il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di proprietà e controllo al più tardi il primo giorno successivo al periodo di cui al paragrafo 1, e se risulti probabile che il vettore aereo porti a termine le misure entro tale data. L'autorità competente per il rilascio delle licenze informa il vettore aereo e la Commissione in merito alla sua valutazione.
4. Se l'autorità competente per il rilascio delle licenze conclude, dopo aver offerto al vettore aereo interessato la possibilità di esprimere le proprie osservazioni, che le misure previste nel piano non comportano il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di proprietà e controllo al più tardi il primo giorno successivo al periodo di cui al paragrafo 1, o se risulta improbabile che il vettore aereo interessato porti a termine le misure entro tale data, essa può revocare immediatamente la licenza d'esercizio. Tale revoca ha effetto due settimane dopo la decisione dell'autorità competente per il rilascio delle licenze. L'autorità competente per il rilascio delle licenze notifica la propria decisione al vettore aereo e ne informa la Commissione.
5. Se l'autorità competente per il rilascio delle licenze conclude che le misure previste nel piano comportano il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di proprietà e controllo al più tardi il primo giorno successivo al periodo di cui al paragrafo 1, e se risulta probabile che il vettore aereo porti a termine le misure entro tale data, essa monitora costantemente e con attenzione l'attuazione del piano e informa periodicamente la Commissione delle sue conclusioni.
6. Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1, l'autorità competente per il rilascio delle licenze stabilisce se il vettore aereo rispetta pienamente le prescrizioni in materia di proprietà e controllo. Se l'autorità competente per il rilascio delle licenze stabilisce, dopo aver offerto al vettore aereo interessato la possibilità di esprimere le proprie osservazioni, che il vettore aereo non rispetta pienamente le prescrizioni in materia di proprietà e controllo, essa revoca la licenza d'esercizio a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di cui al paragrafo 1.
7. Se la Commissione conclude, dopo avere offerto all'autorità competente per il rilascio delle licenze e al vettore aereo interessato la possibilità di esprimere le proprie osservazioni, che l'autorità competente per il rilascio delle licenze ha ommesso di revocare la licenza d'esercizio in questione, nei casi in cui tale revoca è prevista in conformità del paragrafo 2 o del paragrafo 6, del presente articolo, la Commissione chiede all'autorità competente per il rilascio delle licenze di revocare la licenza d'esercizio conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1008/2008. Si applica l'articolo 15, paragrafo 3, terzo e quarto comma di tale regolamento.
8. Il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Articolo 8

Equivalenza dei diritti

1. La Commissione monitora i diritti concessi dal Regno Unito ai vettori aerei dell'Unione e le condizioni del loro esercizio.
2. Qualora riscontri che i diritti concessi dal Regno Unito ai vettori aerei dell'Unione non sono, de jure o de facto, equivalenti a quelli concessi ai vettori aerei del Regno Unito ai sensi del presente regolamento, o che tali diritti non sono ugualmente disponibili per tutti i vettori dell'Unione, la Commissione, al fine di ripristinare l'equivalenza, adotta senza indugio, atti di esecuzione, per:
 - a) limitare la capacità ammissibile per i servizi di trasporto aereo di linea disponibile per i vettori aerei del Regno Unito e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove;
 - b) chiedere agli Stati membri di rifiutare, sospendere o revocare tali autorizzazioni di esercizio; oppure
 - c) imporre obblighi finanziari o restrizioni operative.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Essi sono adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, qualora, in casi debitamente giustificati di grave mancanza di equivalenza ai fini del paragrafo 2, ciò sia necessario per motivi imperativi d'urgenza.

Articolo 9

Concorrenza leale

1. La Commissione monitora le condizioni alle quali i vettori aerei dell'Unione e gli aeroporti dell'Unione competono con i vettori aerei del Regno Unito e gli aeroporti del Regno Unito per la prestazione di servizi di trasporto aereo di cui al presente regolamento.
2. Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le suddette condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i vettori aerei del Regno Unito, la Commissione, al fine di porre rimedio a tale situazione, adotta senza indugio, atti di esecuzione, per:
 - a) limitare la capacità ammissibile per i servizi di trasporto aereo di linea disponibile per i vettori aerei del Regno Unito e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove;
 - b) chiedere agli Stati membri di rifiutare, sospendere o revocare tali autorizzazioni di esercizio per alcuni o tutti i vettori aerei del Regno Unito; oppure
 - c) imporre obblighi finanziari o restrizioni operative.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Essi sono adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, qualora, in casi debitamente giustificati di minaccia alla sostenibilità economica di una o più operazioni dei vettori aerei dell'Unione, ciò sia necessario per motivi imperativi d'urgenza.

3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati, alle condizioni ivi precisate, per porre rimedio alle situazioni seguenti:
 - a) la concessione di sovvenzioni da parte del Regno Unito;
 - b) la mancata introduzione o la mancata efficace applicazione da parte del Regno Unito del diritto della concorrenza;
 - c) la mancata istituzione o il mancato mantenimento da parte del Regno Unito di una autorità garante della concorrenza indipendente;
 - d) l'applicazione, da parte del Regno Unito, di norme in materia di protezione dei lavoratori, sicurezza, tutela ambientale o diritti dei passeggeri meno rigorose di quelle stabilite nella normativa dell'Unione o, in assenza di disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, meno rigorose di quelle applicate da tutti gli Stati membri, ovvero, in ogni caso, meno rigorose delle pertinenti norme internazionali;
 - e) qualsiasi forma di pratica discriminatoria nei confronti dei vettori aerei dell'Unione.
4. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può chiedere informazioni alle autorità competenti del Regno Unito, ai vettori aerei del Regno Unito o agli aeroporti del Regno Unito. Se le autorità competenti del Regno Unito, i vettori aerei del Regno Unito o gli aeroporti del Regno Unito non forniscono le informazioni richieste entro il termine ragionevole stabilito dalla Commissione o forniscono informazioni incomplete, la Commissione può procedere conformemente al paragrafo 2.
5. Il regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(?) non si applica alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Autorizzazione di esercizio

1. Fatto salvo il diritto dell'Unione e il diritto nazionale in materia di sicurezza aerea, i vettori aerei del Regno Unito devono ottenere un'autorizzazione di esercizio da ciascuno Stato membro in cui intendono operare al fine di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi dell'articolo 4.

^(?) Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 1).

2. Al ricevimento di una domanda di autorizzazione di esercizio da un vettore aereo del Regno Unito, lo Stato membro interessato accorda senza indebito ritardo l'opportuna autorizzazione di esercizio, a condizione che:

- a) il vettore aereo del Regno Unito che ha presentato la domanda sia in possesso di una licenza d'esercizio valida conformemente alla legislazione del Regno Unito; e
- b) sul vettore aereo del Regno Unito che ha presentato la domanda sia esercitato e mantenuto dal Regno Unito l'effettivo controllo normativo, che l'autorità competente sia chiaramente individuata e che il vettore aereo del Regno Unito sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da tale autorità.

3. Fatta salva la necessità di consentire un tempo sufficiente per lo svolgimento delle necessarie valutazioni, i vettori aerei del Regno Unito sono autorizzati a presentare le domande di autorizzazione di esercizio a partire dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri hanno il potere di approvare tali domande a partire da tale data, purché siano soddisfatte le condizioni per tale approvazione. Tuttavia, qualsiasi autorizzazione così rilasciata entra in vigore non prima del primo giorno di applicazione indicato all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma.

Articolo 11

Piani operativi, programmi e orari

1. I vettori aerei del Regno Unito presentano alle autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati, per approvazione, i piani operativi, i programmi e gli orari relativi ai servizi aerei. Ciascuna di tali trasmissioni è effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni.

2. Fatto salvo l'articolo 10, i piani operativi, i programmi e gli orari per la stagione IATA in corso il primo giorno di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, e quelli per la prima stagione successiva possono essere presentati e approvati anteriormente a tale data.

3. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto aereo di linea da parte di vettori dell'Unione nell'esercizio dei diritti concessi loro dal Regno Unito. Riguardo a tali autorizzazioni, gli Stati membri non operano discriminazioni tra i vettori dell'Unione.

Articolo 12

Rifiuto, revoca, sospensione e limitazione di una autorizzazione

1. Gli Stati membri rifiutano, o se del caso, revocano o sospendono l'autorizzazione di esercizio di un vettore aereo del Regno Unito se:

- a) il vettore aereo non può essere considerato un vettore aereo del Regno Unito ai sensi del presente regolamento, oppure
- b) non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri rifiutano, revocano, sospendono, limitano o subordinano a condizioni l'autorizzazione di esercizio di un vettore aereo del Regno Unito, oppure limitano o subordinano a condizioni le sue operazioni in uno qualsiasi dei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei requisiti di sicurezza applicabili;
- b) mancato rispetto delle disposizioni applicabili in materia di ingresso nel territorio dello Stato membro interessato, di operazioni all'interno di tale territorio e di uscita dallo stesso degli aeromobili impiegati nel trasporto aereo;
- c) mancato rispetto delle disposizioni applicabili in materia di ammissione nel territorio dello Stato membro interessato, di operazioni all'interno di tale territorio e di uscita dallo stesso di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e/o posta su aeromobili (comprese le disposizioni relative a ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena o, nel caso della posta, le normative postali).

3. Gli Stati membri rifiutano, revocano, sospendono, limitano o subordinano a condizioni le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, oppure limitano o subordinano a condizioni le loro operazioni, se così richiesto loro dalla Commissione conformemente agli articoli 8 o 9.

4. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, senza indebiti ritardi, in merito a tutte le decisioni di rifiutare o revocare l'autorizzazione di esercizio di un vettore aereo del Regno Unito a norma dei paragrafi 1 e 2.

*Articolo 13***Certificati e licenze**

I certificati di aeronavigabilità, i certificati di competenza e le licenze rilasciate o convalidate dal Regno Unito e ancora in vigore sono riconosciuti validi dagli Stati membri ai fini della prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di vettori aerei del Regno Unito ai sensi del presente regolamento, a condizione che tali certificati o licenze siano stati rilasciati o convalidati in forza e in conformità, come minimo, delle norme internazionali pertinenti stabilite ai sensi della convenzione di Chicago.

*Articolo 14***Consultazione e cooperazione**

1. Le autorità competenti degli Stati membri consultano le autorità competenti del Regno Unito e collaborano con esse ove necessario per garantire l'attuazione del presente regolamento.
2. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione senza indebito ritardo tutte le informazioni ottenute a norma del paragrafo 1 del presente articolo o qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dell'applicazione degli articoli 8 e 9.

*Articolo 15***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

*Articolo 16***Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

L'articolo 7, l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 2, si applicano tuttavia a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il presente regolamento non si applica se entro la data di cui al primo comma del paragrafo 2 è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.
4. Il presente regolamento cessa di applicarsi a decorrere dalla prima delle due seguenti date:
 - a) la data di entrata in vigore, o, se del caso, di applicazione in via provvisoria, di un accordo globale che disciplina la prestazione di servizi di trasporto aereo con il Regno Unito e di cui l'Unione è parte; oppure
 - b) il 30 marzo 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

REGOLAMENTO (UE) 2019/503 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 25 marzo 2019****relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) Nel settore del trasporto ferroviario l'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione sui certificati e sulle autorizzazioni può essere assorbito dagli operatori interessati mediante una serie di misure. Tali misure includono quella di stabilirsi in uno dei restanti Stati membri e ottenere in tale Stato membro le licenze e i certificati opportuni.
- (3) Per affrontare le questioni che riguardano direttamente i servizi e l'infrastruttura di trasporto ferroviario transfrontaliero, sarebbero necessari accordi specifici, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, garantendo in tal modo la continuità di tali servizi e riducendo al minimo le perturbazioni. A norma di tale direttiva, detti accordi garantirebbero inoltre reciprocità di trattamento per le imprese dell'Unione e le imprese stabilite nel Regno Unito che utilizzano l'infrastruttura transfrontaliera.
- (4) La conclusione di tali accordi tra gli Stati membri interessati e il Regno Unito è possibile solo dopo che il Regno Unito sarà diventato un paese terzo. In particolare, l'applicazione delle norme di sicurezza dell'Unione al tunnel sotto la Manica è attualmente affidata a una commissione intergovernativa, istituita in forza del trattato di Canterbury firmato il 12 febbraio 1986, la quale nel settore della sicurezza beneficia della consulenza dell'Autorità di sicurezza del tunnel sotto la Manica. Sarebbe necessario adeguare il sistema instaurato da tale trattato tenendo conto dello status di paese terzo del Regno Unito. In particolare, la responsabilità per la parte del tunnel sotto la Manica in territorio francese dovrebbe essere sotto il solo controllo di un'autorità competente quale definita all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, al fine di garantire che il diritto dell'Unione sia applicato in quanto tale a detta parte del tunnel. Tale autorità competente potrebbe tuttavia, onde svolgere al meglio i suoi compiti e tenuto conto delle caratteristiche comuni del tunnel dalle due parti della frontiera e al fine di facilitare la coerenza delle decisioni, tenere conto dei pareri di un organismo binazionale istituito in virtù di un accordo tra i due paesi, sul modello dell'Autorità di sicurezza del tunnel sotto la Manica istituita dal trattato di Canterbury, la quale fornisce consulenza alla commissione intergovernativa, o sviluppare altri strumenti di cooperazione con le autorità responsabili per la parte del tunnel nel territorio del Regno Unito.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 marzo 2019.

⁽²⁾ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

- (5) Le misure contenute nel presente regolamento sono subordinate all'applicazione di standard e procedure di sicurezza, requisiti di accesso per operare in qualità di azienda ferroviaria e requisiti per la condotta dei treni, che sono identici ai requisiti dell'Unione applicati all'infrastruttura utilizzata per garantire la connettività ferroviaria transfrontaliera con il Regno Unito, nonché alle imprese e ai macchinisti che operano su tale infrastruttura.
- (6) Al fine di consentire alle parti interessate di concludere gli accordi del caso e adottare qualsiasi altra misura necessaria ad evitare perturbazioni tenendo conto dello status di paese terzo del Regno Unito, occorre prorogare la validità di determinati certificati, autorizzazioni e licenze.
- (7) La durata di tale proroga della validità dei certificati, autorizzazioni e licenze dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario per consentire agli Stati membri interessati di adottare le suddette misure necessarie, conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, alla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e alla direttiva 2012/34/UE.
- (8) Al fine di evitare gravi perturbazioni dei servizi ferroviari transfrontalieri con il Regno Unito è altresì essenziale che gli operatori ferroviari e le autorità nazionali adottino rapidamente le misure necessarie a garantire il rilascio, con debito anticipo prima che il presente regolamento cessi di applicarsi, dei certificati, delle autorizzazioni e delle licenze che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, nonché il rilascio, prima della data del recesso del Regno Unito, di altri certificati, autorizzazioni e licenze indispensabili per operare sul territorio dell'Unione.
- (9) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la revoca del beneficio conferito ai titolari dei certificati, delle autorizzazioni e delle licenze, qualora non sia garantita la conformità con le prescrizioni dell'Unione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Per l'adozione di tali atti di esecuzione è opportuno far ricorso alla procedura d'esame, considerato il potenziale impatto delle suddette misure sulla sicurezza delle ferrovie. È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili, ove sussistano, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi d'urgenza.
- (10) Alla luce dell'urgenza dovuta al recesso del Regno Unito dall'Unione, è opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di misure provvisorie relative a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie per quanto concerne il recesso del Regno Unito dall'Unione, in caso di mancata conclusione di un accordo di recesso, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, salvo nel caso in cui entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche nella prospettiva del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall'Unione europea relativamente a determinati certificati e autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma della direttiva 2004/49/CE, determinate licenze di macchinisti rilasciate a norma della direttiva 2007/59/CE e determinate licenze per le imprese ferroviarie rilasciate a norma della direttiva 2012/34/UE.

⁽⁴⁾ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

⁽⁵⁾ Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

2. Il presente regolamento si applica ai seguenti certificati, autorizzazioni e licenze, validi alla data del giorno precedente la data di applicazione del presente regolamento:

- a) autorizzazioni di sicurezza rilasciate ai gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 11 della direttiva 2004/49/CE per la gestione e l'esercizio dell'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito;
- b) certificati di sicurezza rilasciati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito;
- c) licenze rilasciate a norma del capo III della direttiva 2012/34/UE alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito;
- d) licenze di macchinisti rilasciate a norma della procedura di cui all'articolo 14 della direttiva 2007/59/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le pertinenti definizioni di cui alle direttive 2004/49/CE, 2007/59/CE e 2012/34/UE e agli atti di esecuzione adottati in virtù di tali direttive. Ai fini del presente regolamento, le pertinenti definizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/798 e di qualsiasi atto delegato e di esecuzione adottato a norma di tale direttiva si applicano a decorrere dalla data in cui tale direttiva diventa applicabile alle autorizzazioni e ai certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

Articolo 3

Validità delle autorizzazioni di sicurezza, dei certificati di sicurezza, delle licenze di esercizio e delle licenze dei macchinisti

1. Le autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i certificati di sicurezza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), rimangono valide per nove mesi dalla data di applicazione del presente regolamento. I certificati di sicurezza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sono validi unicamente al fine del raggiungimento delle stazioni e dei terminali di frontiera di cui all'allegato del presente regolamento, provenienti dal Regno Unito o in partenza da tali stazioni e terminali nel Regno Unito.
2. Le licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), rimangono valide per nove mesi dalla data di applicazione del presente regolamento. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, tali licenze sono valide unicamente sul territorio situato tra le stazioni e i terminali di frontiera di cui all'allegato del presente regolamento e il Regno Unito.
3. Le licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), rimangono valide per nove mesi dalla data di applicazione del presente regolamento per i macchinisti che operano sul territorio situato tra le stazioni e i terminali di frontiera di cui all'allegato del presente regolamento e il Regno Unito.

Articolo 4

Norme e obblighi relativi ai certificati di sicurezza, alle autorizzazioni di sicurezza e alle licenze

1. I certificati di sicurezza, le autorizzazioni di sicurezza e le licenze disciplinati dall'articolo 3 del presente regolamento sono soggetti alle norme ad esse applicabili in conformità della direttiva 2004/49/CE, della direttiva (UE) 2016/798 a decorrere dalla data in cui esso diventa applicabile a tali autorizzazioni, della direttiva 2012/34/UE e della direttiva 2007/59/CE, nonché degli atti delegati e di esecuzione adottati in virtù delle suddette direttive.
2. I titolari dei certificati di sicurezza, delle autorizzazioni di sicurezza e delle licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e, se del caso, l'autorità che le ha rilasciate, se diversa dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza sul cui territorio è situata l'infrastruttura nell'Unione o nelle cui competenze rientrano le stazioni e i terminali di frontiera elencati nell'allegato, collaborano con tale autorità nazionale preposta alla sicurezza e le forniscono tutte le informazioni e i documenti pertinenti.

3. Qualora le informazioni o i documenti non siano stati forniti entro i termini fissati nelle richieste avanzate dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, previa notifica dell'autorità nazionale in questione, adotta atti di esecuzione al fine di revocare il beneficio conferito al titolare a norma dell'articolo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. I titolari dei certificati di sicurezza, delle autorizzazioni di sicurezza e delle licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b e d), del presente regolamento informano senza ritardo la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie in merito ad eventuali azioni, intraprese da altre autorità competenti preposte alla sicurezza, che possano contrastare con i loro obblighi derivanti dal presente regolamento, dalla direttiva 2004/49/CE, dalla direttiva 2007/59/CE o dalla direttiva (UE) 2016/798.

I titolari delle licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), informano senza ritardo la Commissione in merito ad eventuali azioni intraprese da altre autorità competenti che possano contrastare con i loro obblighi derivanti dal presente regolamento o ai sensi della 2012/34/UE.

5. Prima di revocare i benefici conferiti ai sensi dell'articolo 3, la Commissione informa a tempo debito l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità che ha rilasciato i certificati di sicurezza, le autorizzazioni di sicurezza e le licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e i titolari di tali certificati, autorizzazioni e licenze in merito alla sua intenzione di procedere a tale revoca e dà loro la possibilità di presentare osservazioni.

6. Per quanto riguarda le licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), ai fini dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, i riferimenti a un'autorità nazionale preposta alla sicurezza si intendono fatti a un'autorità preposta al rilascio delle licenze di cui all'articolo 3, punto 15), della direttiva 2012/34/UE.

Articolo 5

Controllo della conformità con il diritto dell'Unione

1. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, vigila sugli standard di sicurezza delle ferrovie applicati alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito utilizzando l'infrastruttura transfrontaliera di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e applicate a tale infrastruttura transfrontaliera. Inoltre, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza verifica che i gestori dell'infrastruttura soddisfino i requisiti di sicurezza stabiliti dal diritto dell'Unione e che i macchinisti che operano sul territorio sotto la sua giurisdizione soddisfino i requisiti stabiliti nelle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza trasmette alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie relazioni al riguardo, corredate se del caso di una raccomandazione affinché la Commissione agisca conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

L'autorità preposta al rilascio delle licenze di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 6 del presente regolamento verifica se i requisiti di cui agli articoli da 19 a 22 della direttiva 2012/34/UE continuano a essere soddisfatti in relazione alle imprese ferroviarie autorizzate dal Regno Unito di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento.

2. La Commissione, se ha dubbi giustificati sulla possibilità che gli standard di sicurezza applicati al funzionamento dei servizi ferroviari transfrontalieri e all'esercizio dell'infrastruttura che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento o della parte dell'infrastruttura situata nel Regno Unito, non siano in linea con le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, adotta senza indebito ritardo atti di esecuzione al fine di revocare il beneficio conferito al titolare a norma dell'articolo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Ciò si applica, *mutatis mutandis*, se la Commissione ha dubbi giustificati riguardo all'applicazione dei requisiti per l'ottenimento della licenza di impresa ferroviaria o di macchinista.

3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza o, rispettivamente, l'autorità preposta al rilascio delle licenze di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 6 può richiedere informazioni alle pertinenti autorità competenti, fissando un termine ragionevole. Qualora tali pertinenti autorità competenti non forniscano le informazioni richieste entro il termine fissato o forniscano informazioni incomplete, la Commissione, previa notifica dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza o, a seconda dei casi, dell'autorità preposta al rilascio delle licenze di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 6, adotta atti di esecuzione al fine di revocare il beneficio conferito al titolare a norma dell'articolo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. Prima di revocare i benefici conferiti ai sensi dell'articolo 3, la Commissione informa a tempo debito l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità che ha rilasciato i certificati di sicurezza, le autorizzazioni di sicurezza e le licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, i titolari di tali certificati, autorizzazioni e licenze nonché l'autorità nazionale preposta alla sicurezza e l'autorità preposta al rilascio delle licenze del Regno Unito in merito alla sua intenzione di procedere a tale revoca e dà loro la possibilità di presentare osservazioni.

*Articolo 6***Consultazione e cooperazione**

1. Le autorità competenti degli Stati membri consultano le autorità competenti del Regno Unito e cooperano con esse nella misura necessaria a garantire l'attuazione del presente regolamento.
2. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione senza indebito ritardo tutte le informazioni ottenute conformemente al paragrafo 1 o qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

*Articolo 7***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e dal comitato di cui all'articolo 62 della direttiva 2012/34/UE. Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

*Articolo 8***Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
3. Il presente regolamento non si applica qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sia entrato in vigore entro la data di cui al paragrafo 2.
4. Il presente regolamento cessa di applicarsi nove mesi dal giorno in cui è diventato applicabile a norma del paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

ALLEGATO

Le stazioni e i terminali di frontiera di cui agli articoli 3 e 4 sono i seguenti:

1. IRLANDA

Dún Dealgan/Dundalk

2. FRANCIA

Calais-Fréthun

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/504 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1 e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di questo, due anni dopo tale notifica, ovvero dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) L'accordo di recesso convenuto tra le parti negoziali stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione nei confronti del Regno Unito e nel suo territorio oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi nei confronti del Regno Unito e nel suo territorio. Se tale accordo entrerà in vigore, la direttiva (UE) 2018/2002 ⁽³⁾, che modifica la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ si applicheranno nei confronti del Regno Unito e nel suo territorio durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesseranno di applicarsi alla fine di tale periodo.
- (3) L'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, che era stato introdotto dalla direttiva (UE) 2018/2002, impone agli Stati membri di stabilire i contributi nazionali indicativi agli obiettivi dell'Unione di almeno il 32,5 % di efficienza energetica per il 2030. Nello stabilire tali contributi, gli Stati membri devono tenere conto del consumo energetico dell'Unione nel 2030 in termini di energia primaria e/o finale.
- (4) L'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1999 impone agli Stati membri di tenere conto del consumo energetico dell'Unione nel 2030 in termini di energia primaria e/o finale nei propri contributi

⁽¹⁾ Parere del 23 gennaio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2019.

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

⁽⁴⁾ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2009/119/CE e (UE) 2015/652 del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

nazionali indicativi agli obiettivi dell'Unione. A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento, il consumo energetico a livello di Unione è importante anche per la valutazione, da parte della Commissione, dei progressi compiuti verso il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell'Unione.

- (5) In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione, è necessario modificare le cifre del consumo energetico previste per l'Unione nel 2030 affinché corrispondano all'Unione a 27 Stati membri escluso il Regno Unito («UE-27»). Le proiezioni relative agli obiettivi principali dell'Unione di almeno il 32,5 % indicano che il consumo di energia primaria dovrebbe corrispondere a 1 273 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtoe) e il consumo di energia finale dovrebbe essere pari a 956 Mtoe nel 2030 per l'Unione a 28 Stati membri. Le proiezioni equivalenti per l'UE 27 indicano che nel 2030 il consumo di energia primaria dovrebbe essere pari a 1 128 Mtoe e il consumo di energia finale dovrebbe essere pari a 846 Mtoe. Di conseguenza, è necessario modificare le cifre relative ai livelli di consumo energetico nel 2030.
- (6) Le stesse proiezioni per il consumo di energia nel 2030 sono rilevanti per gli articoli 6 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999.
- (7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽⁶⁾, la cessazione dell'applicazione degli atti fissata a una determinata data deve avvenire al termine dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la direttiva 2012/27/UE e il regolamento (UE) 2018/1999 cesseranno di applicarsi al Regno Unito.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2012/27/UE e il regolamento (UE) 2018/1999.
- (9) Al fine di prepararsi senza indugio al recesso del Regno Unito, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2012/27/UE

All'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica agli obiettivi dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, in conformità degli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*). Nello stabilire tali contributi, gli Stati membri tengono conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 128 Mtoe di energia primaria e/o 846 Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999.

^(*) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2009/119/CE e (UE) 2015/652 del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328, del 21.12.2018, pag. 1).».

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) 2018/1999

Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Nel suo contributo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030 e per l'ultimo anno del periodo coperto per i successivi piani nazionali a norma dell'articolo 4, lettera b), punto 1) del presente regolamento, ciascuno Stato membro tiene conto del fatto che, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE, il consumo energetico dell'Unione per il 2020 non deve essere superiore a 1 483 Mtop di energia primaria o a 1 086 Mtop di energia finale e il consumo energetico dell'Unione per il 2030 non deve essere superiore a 1 128 Mtop di energia primaria e/o a 846 Mtop di energia finale.»;

⁽⁶⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

2) all'articolo 29, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Nel settore dell'efficienza energetica, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti nel conseguire collettivamente un consumo massimo dell'Unione di 1 128 Mtoe di energia primaria e 846 Mtoe di energia finale nel 2030, secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE.».

Articolo 3

Scadenze

Gli articoli 1 e 2 della presente decisione fanno salvi i termini di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2002 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

1. La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la direttiva 2012/27/UE e il regolamento 2018/1999/UE cesseranno di applicarsi nei confronti del Regno Unito e nel suo territorio.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 38 dell'8 febbraio 2019)

Pagina 18, allegato, parte A, tabella, undicesima riga (relativa al numero d'ordine 094166)

anziché:

«Riso semilavorato o lavorato	t	25 516	alt	094166	88 %	22 442»
-------------------------------	---	--------	-----	--------	------	---------

leggasi:

«Riso semilavorato o lavorato	t	25 516	eo	094166	88 %	22 442»
-------------------------------	---	--------	----	--------	------	---------

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT